

**RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI USI**

2017

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I

Comunioni tacite familiari

Cap. 1 – Generalità	»	10
Cap. 2 - Impresa familiare coltivatrice e sua organizzazione	»	10
Cap. 3 – Patrimonio	»	11
I. I beni dell'impresa familiare coltivatrice	»	11
II. Composizione, origine e destinazione dei beni	»	13
Cap. 4 - Diritti e doveri dei partecipanti	»	14
Cap. 5 - Divisione - Recesso - Scioglimento ed allontanamento	»	16
I. Patrimonio vecchio e sue pertinenze	»	17
II. Patrimonio nuovo	»	18
Cap. 6 - Regole speciali	»	20

TITOLO II

Compravendita e locazione di immobili urbani

Cap. 1 - Compravendita di immobili urbani	»	24
I. Parte generale	»	24

II.	Mediazione	»	24
Cap. 2 -	Locazione di immobili urbani	»	25
I.	Durata delle locazioni	»	25
II.	Termine entro il quale deve essere data la licenza o disdetta	»	25
III.	Fornitura dell' acqua	»	25
IV.	Spese	»	25
V.	Mediazione	»	28

TITOLO III

Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

Cap. 1 -	Compravendita di fondi rustici	»	30
I.	Parte generale	»	30
II.	Mediazione	»	31
Cap. 2 -	Affitto di fondi rustici	»	32
	Consegna e riconsegna	»	32
	I. Di parte dominicale	»	32
	II. Di parte rusticale	»	34
Cap. Sub 2 -	Altre forme di conduzione	»	35

TITOLO IV

Compravendita di prodotti

Cap. 1 -	Prodotti della zootecnia e relativi prodotti grezzi	»	38
----------	---	---	----

I. Compravendita bestiame	»	38
A) Bovini	»	38
A1. Bovini da macello	»	38
A2. Vitelli	»	39
A3. Bovini da vita	»	40
A4. Vizi redibitori	»	41
B) Equini	»	43
C) Suini	»	44
D) Ovini	»	44
E) Caprini	»	45
F) Animali da cortile	»	45
II. Mediazione	»	45
III. Prodotti grezzi	»	45
A) Latte	»	45
B) Uova	»	47
C) Lana	»	47
D) Pelli fresche	»	47
E) Penne	»	47
F) Letame	»	47
Cap. 2 - Prodotti dell'agricoltura		
A) Frumento, granturco, risone, cereali minori, leguminose		
I. Usi agricoli	»	48
A1. Frumento	»	49
A2. Risone	»	50
II. Usi commerciali	»	50
A3. Leguminose	»	50
B) Patate, ortaggi, frutta fresca	»	56

B1. Patate	»	57
B2. Ortaggi	»	58
B3. Frutta fresca	»	58
B4. Mediazione	»	59
C) Frutta secca	»	59
D) Uva e mosto	»	59
D1. Uva da vino	»	59
D2. Uva da tavola	»	60
D3. Mosto	»	60
E) Olive	»	61
F) Agrumi	»	61
G) Sementi	»	61
H) Erbe, foraggi, strame	»	61
I. Parte generale	»	61
II. Mediazione	»	63
I) Canapa	»	63
L) Fiori e piante ornamentali	»	63
M) Piante da vivaio e da trapianto	»	63
N) Piante officinali e coloniali	»	63
O) Droghe e spezie	»	63
Cap. 3 - Prodotti della silvicoltura	»	64
A) Legna da ardere	»	64
B) Carbone vegetale	»	65
C) Legname rozzo	»	65
D) Sughero	»	65
Cap. 4 - Prodotti della caccia e della pesca	»	65

Cap. 5 - Prodotti delle industrie estrattive	»	65
Cap. 6 - Prodotti delle industrie alimentari	»	65
A) Riso brillato	»	66
B) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione	»	66
C) Paste	»	66
D) Prodotti della panetteria	»	66
E) Zucchero e prodotti dolciari	»	66
F) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie	»	66
G) Pesci preparati	»	66
H) Prodotti surgelati	»	66
I) Conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)	»	66
L) Latte e derivati (latte pastorizzato, yogurt)	»	66
M) Formaggio grana	»	67
N) Burro	»	68
O) Olio d'oliva	»	68
P) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali	»	68
Q) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali	»	68
R) Pelli grezze e residui della macellazione	»	68
S) Vino	»	69
T) Vermut	»	69
U) Alcool e liquori	»	69
V) Birra	»	70
Z) Acque minerali, gassose e ghiaccio	»	70

Cap. 6 bis - Mangimi ad uso zootecnico	»	70
Cap. 7 - Prodotti dell'industria del tabacco	»	70
Cap. 8 - Prodotti dell'industria delle pelli	»	71
Cap. 9 - Prodotti delle industrie tessili	»	71
Cap. 10 - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento	»	71
Cap. 11 - Prodotti delle industrie del legno	»	71
A) Legno comune	»	71
B) Legnami di resinose	»	71
C) Legnami di latifoglie	»	75
D) Compensati	»	75
D1. Compensati placcati	»	76
D2. Paniforti e agglomerati di legno	»	77
D3. Tranciati	»	77
D4. Laminati plastici	»	78
E) Pavimenti in legno - Usi negoziali	»	78
F) Mobili e infissi	»	80
G) Carri da strada	»	80
H) Lavori in sughero	»	80
Cap.12 - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e foto – fonocinematografiche	»	80
A) Carta	»	80
B) Cartoni	»	83
C) Prodotti tipografici	»	83
D) Fonografi, apparecchi fotografici	»	83

E) Settore Grafico	»	84
Titolo I - Preparazione/Prestampa	»	84
Titolo II - Stampa	»	85
Titolo III - Legatoria e Cartotecnica	»	85
Titolo IV - Proprietà ed archiviazione degli impianti	»	85
Cap. 13 - Prodotti delle industrie metallurgiche	»	86
Cap. 14 - Prodotti delle industrie meccaniche	»	86
Cap. 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	»	86
Cap. 16 - Prodotti delle industrie chimiche	»	86
Cap. 17 - Prodotti delle industrie della gamma elastica	»	86
Cap. 18 - Prodotti di industrie varie	»	87
 TITOLO V		
 Credito, assicurazioni, borse valori e merci		
Cap. 1 - Usi del settore del credito	»	89
Cap. 2 - Usi delle assicurazioni	»	89
Cap. 3 - Usi delle borse valori	»	89
Cap. 4 - Contratti in borsa merci	»	89
I. USI RELATIVI AI CONTRATTI TIPO	»	89
II. CONTRATTI – TIPO NAZIONALI DELLE BORSE MERCI	»	91
III. CONTRATTI – TIPO AGER	»	91

TITOLO VI

Altri usi

Cap. 1 - Prestazioni varie d'opera e di servizi	»	93
USI NEL SETTORE DELLE STIRERIE, LAVANDERIE E TINTORIE	»	93
I. Rapporti fra aziende e privati	»	93
II. Lavorazione per conto di altre lavanderie, stirerie, lavanderie ad acqua e tintorie	»	94
Cap. 2 - Usi marittimi	»	94
Cap. 3 - Usi dei trasporti terrestri	»	94
Cap. 4 - Usi nei trasporti aerei	»	95
Cap. 5 - Usi nella cinematografia	»	95
Cap.6 - Scambio di mano d'opera o di servizi tra coltivatori diretti	»	95
Riassunto delle percentuali di mediazione	»	96

TITOLO I
COMUNIONI TACITE FAMILIARI

CAPITOLO 1

GENERALITA'

Le norme qui raccolte rappresentano gli usi ai quali fa espresso richiamo l'art. 230 bis, ultimo comma, C.C. introdotto dall'art. 89 della Legge 19.05.1975, n. 151.

CAPITOLO 2

L'IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE E SUA ORGANIZZAZIONE

1. L'impresa familiare coltivatrice, nell'esercizio dell'agricoltura, è una comunione di persone ed eventualmente di beni, destinata alla coltivazione della terra.
E' l'unione spontanea e naturale di persone provenienti da uno stesso ceppo aventi in comune il sangue, il tetto, la mensa, i beni strumentali, il lavoro per la coltivazione della terra, onde ricavarne i mezzi di sussistenza.
2. L'impresa familiare coltivatrice è formata da parenti uniti da vincoli di sangue (*jure sanguinis*), da affini (*jure adfinitatis*) in caso di matrimonio di alcuno dei componenti di essa, e da affiliati a questi ultimi equiparati in fatto. Ogni famiglia colonica ha un capo, denominato "reggitore", al quale, per tradizione, è conferita la veste di tacito mandatario e rappresentante della famiglia stessa.
3. L'impresa familiare coltivatrice può essere formata da una sola stirpe - un ascendente con i discendenti - o da più stirpi - più ascendenti con i propri discendenti. Nel primo caso si ha una comunione formata da una sola stirpe, nel secondo caso una comunione formata da più stirpi.
Quando l'impresa è formata da una sola stirpe, essa è rappresentata dall'ascendente, capo famiglia o "reggitore". Quando l'impresa è formata da più stirpi la comunione è rappresentata dal "reggitore" o capo designato dai componenti la comunione, sia espressamente che tacitamente.
4. Nel caso di mancanza di un capo designato, i componenti la famiglia colonica si accordano per nominare il proprio "reggitore".
5. Tutte le imprese familiari coltivatrici sono formate da "contadini" che coltivano direttamente la terra; esse, secondo la consuetudine, vengono distinte in tre grandi categorie: mezzadri, affittuari coltivatori diretti, proprietari coltivatori diretti.

CAPITOLO 3

PATRIMONIO

I. I BENI DELL' IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE

1. L'impresa familiare coltivatrice è formata dai seguenti beni:
 - a) beni propri del capo famiglia o capo stipite o capo della stirpe;
 - b) beni comuni ai componenti l'impresa;
 - c) beni propri dei singoli componenti l'impresa, immessi nella comunione;
 - d) beni comuni destinati al consumo familiare.

a) Beni propri del capo famiglia o capo stipite.
2. Il patrimonio del capo famiglia o capo stipite, o dei capi stirpe, rimane loro proprio, anche se conferito per il godimento della comunione. Tale patrimonio proprio originario del capo famiglia, al pari di quello che è rappresentato dalla quota dovutagli nella formazione del patrimonio nuovo, spetta in caso di sua morte ai suoi eredi o legittimi o testamentari, in base alle norme di legge sulle successioni (art. 565 codice civile e segg. per le successioni intestate e artt. segg. per le successioni intestate per la riserva dei diritti ai legittimari).

b) Beni comuni ai componenti la famiglia.
3. Il patrimonio comune è generalmente costituito dalla parte rusticale dei beni posseduti, ma in caso di formazione od acquisto con l'opera o il denaro della comunione, può comprendere miglioramenti o immobili che vengono perciò considerati indipendentemente dall'intestazione. Tale patrimonio, formato, accumulato o "aggiunto" col lavoro degli appartenenti alla famiglia colonica, spetta a costoro in proporzione al lavoro proficuo creativo in relazione al tempo, all'età dei partecipanti, attribuendo una percentuale adeguata a favore del capitale e dei beni originari apportati nella comunione dal capo famiglia o dai capi stirpe come è determinato successivamente.

Alla divisione del patrimonio comune concorrono, per il periodo posteriore al compimento del 65° anno, anche coloro che nonostante l'età siano attivi al lavoro.
4. Se il capo stipite, o i capi delle stirpi, non hanno patrimonio proprio all'epoca della costituzione dell'impresa familiare coltivatrice, tutto ciò che viene messo insieme successivamente è "patrimonio comune nuovo" da suddividere fra coloro che hanno concorso a formarlo, secondo le regole contenute in questa raccolta.

5. Al capitale, o bene, conferito per il godimento nella comunione del capo ceppo, si attribuisce, a titolo di interesse per l'impiego, una percentuale del patrimonio comune nuovo, come specificato successivamente.
6. Pertanto il nuovo ceppo concorre, nella divisione del patrimonio comune nuovo, in forza di due titoli: il primo relativo all'apporto del proprio capitale (reddito di capitale), ed il secondo relativo all'apporto del proprio proficuo lavoro (reddito di lavoro).
7. La porzione di patrimonio nuovo spettante al capo o ai capi stirpe per la somma dei titoli sopra indicati, e cioè reddito di lavoro e reddito di capitale, spetta, in caso di morte del capo o dei capi stirpe, ai rispettivi eredi legittimi o testamentari (così come il patrimonio vecchio) mentre l'altra porzione residua del "patrimonio comune nuovo" spetta ai componenti dell'impresa familiare coltivatrice, secondo i diritti proporzionali creativi di tale patrimonio comune, desunti dal tempo impiegato nel lavoro da ciascun membro, dalla sua età (punti di lavoro), come viene determinato nei capitoli seguenti.
8. I criteri generali da applicare nell'attribuzione del "patrimonio comune nuovo" ai singoli partecipanti partono dal presupposto che possano partecipare a tale riparto soltanto quelli che nella comunione abbiano apportato un "lavoro" proficuo; pertanto restano esclusi i minorati fisici o psichici in modo permanente ed i membri in tenera età, non considerati atti a proficuo lavoro.

c) Beni propri dei singoli componenti l'impresa familiare coltivatrice immessi nella comunione.

9. Il principio generale che regola questi beni è che essi, anche se nel corso della comunione siano stati goduti dai singoli, debbano, al momento della divisione, essere conferiti al patrimonio comune insieme alle rendite percepite; ciò sempre quando l'avente diritto li abbia ottenuti quale compenso di una diminuita efficienza lavorativa. Devono, invece, considerarsi di proprietà esclusiva del singolo quando siano stati ottenuti non a compenso di una diminuita efficienza lavorativa, ma per altra causale.
10. Nel primo caso, pertanto, all'atto della divisione, detti beni personali restano confusi con il patrimonio comune. Nel secondo caso, qualora siano state conferite rendite del singolo in comunione, esse, al momento della divisione, vengono distinte, accumulate ed assegnate all'avente diritto. Questi conserva, come nell'ipotesi precedente, i suoi diritti sul patrimonio comune nuovo.
11. Esempi del primo caso sono la pensione per infortunio sofferto, la pensione di guerra, la pensione per mutilazione, ed il sussidio alle famiglie dei richiamati alle armi a favore della moglie, dei figli e dei collaterali. Esempi del secondo caso sono le eventuali vincite a lotterie, i premi e simili; e, nel matrimonio, il corredo e la dote della sposa.
12. In entrambi i casi ai singoli componenti la comunione spettano i punti di lavoro sul patrimonio comune nuovo.

d) Beni comuni destinati al consumo familiare.

13. Il patrimonio comune, formato dai prodotti dell'annata, frutti pendenti, dal denaro, ecc., e cioè dalle rendite dell'anno e da quanto è stato accumulato per essere destinato ai bisogni alimentari dei singoli componenti l'impresa familiare coltivatrice, va diviso a favore di tutti i compartecipanti secondo i principi della "mutualità, della solidarietà e della reciproca assistenza". Esso, quindi, va distribuito a tutti i compartecipanti, abili e inabili al lavoro, minori e maggiori di età, capaci ed incapaci fisicamente o psichicamente, sani e malati, giovani e vecchi, etc. Questo diritto alla ripartizione dei beni comuni destinati al consumo familiare, teoricamente uguale per tutti, è dalla consuetudine limitato secondo l'età di chi consuma.
14. Il fondamento razionale della ripartizione per unità di "misura" sta nel principio di dare il reddito dell'annata a favore di coloro che hanno contribuito a crearlo, dividendo in proporzione del contributo alla formazione secondo l'età e secondo le altre regole particolari determinate dall'uso e dalla consuetudine, qui di seguito riportate, senza escludere né gli inabili, né i minorati, né i deficienti, né i vecchi, essendo i diritti teoricamente uguali per tutti, prelevando detto reddito dell'annata dall'ammontare dei prodotti stessi, la cui differenza, se esiste, viene poi divisa tra coloro che hanno lavorato la terra secondo le norme generali della divisione per punti di cui appresso.

II. COMPOSIZIONE, ORIGINE E DESTINAZIONE DEI BENI

a) Beni immobili.

15. I beni immobili vanno assegnati nella divisione ai titolari degli stessi e, in mancanza dei titolari, ai loro eredi e aventi causa, salvo che costituiscano patrimonio nuovo, nel qual caso devono essere assegnati agli aventi diritto.
16. Qualora i beni immobili siano stati conferiti dai loro titolari nella comunione tacita agricola per la coltivazione o per il loro sfruttamento, deve essere loro attribuito un canone d'affitto. Il reddito complessivo depurato del canone, delle spese per il consumo familiare, va diviso fra coloro che hanno concorso a formarlo secondo i criteri più avanti indicati.
17. L'impresa familiare coltivatrice può condurre direttamente il fondo di proprietà del capo stirpe o di uno dei familiari, o dei capi stirpe o più familiari, tra loro.
In tal caso tra gli uni, in veste di proprietario, e gli altri, in veste di coltivatori, si creano due rapporti che è necessario distinguere. Il primo è un rapporto di affittanza e per esso il titolare ovvero i titolari fanno propri i canoni di affitto di spettanza della proprietà e ne sostengono i relativi oneri di indole generale (imposte, tasse, tributi, contributi), che fanno carico a quest'ultima secondo il rapporto di conduzione.
Il secondo è un rapporto d'impresa e per esso i compartecipanti fanno propri collettivamente i redditi sostenendo quegli oneri (tasse, contributi, ecc.) che non siano per contratto, per legge o per consuetudine, a carico della parte dominicale, ma siano esclusivamente a loro carico.

18. L'impresa familiare coltivatrice, può, inoltre, assumere in affitto da terzi estranei il fondo che lavora direttamente e, qualora si proceda allo scioglimento, essa continua ad essere obbligata a pagare il canone convenuto e ad assumere solidalmente e individualmente tutte le obbligazioni del contratto nei confronti del concedente.
19. Nessuno può abbandonare il fondo prima della scadenza dell'anno agrario senza il consenso della comunione. In caso di inosservanza l'inadempiente non può ritirare quanto gli spetta di diritto, né partecipare all'assegnazione dei prodotti destinati al consumo familiare finché non è regolata la pendenza del risarcimento dei danni cui è tenuto.

b) Beni mobili.

20. Comprendono gli attrezzi, i mobili di casa, le suppellettili, la biancheria, le stoviglie, il denaro, i titoli, ecc.
21. Essi o appartengono al capo stipite o appartengono ai capi stirpe o sono di proprietà della comunità o sono di proprietà dei singoli componenti come bene personale o appartengono, infine, insieme all'una e all'altra delle categorie citate.
Secondo la loro origine essi si assegnano o al capo stirpe o ai compartecipanti alla comunione possibilmente in natura per "quota", proporzionata al lavoro proficuo, come indicato successivamente.

c) Pertinenze o beni fissi per destinazione o per l'uso cui sono destinati.

22. Detti beni comprendono il capitale bestiame, le sementi, gli utensili vari, i mangimi, le macchine, gli attrezzi, i foraggi, le stime coloniche, ecc.
23. Tali pertinenze appartengono al compartecipante, in tutto o in parte, o appartengono alla comunità, in tutto o in parte, secondo i principi già enunciati.
In relazione alla loro origine essi vengono assegnati esclusivamente al capo ceppo o capo stirpe, o, in proporzione, ai compartecipanti della comunione, con le norme in appresso indicate.

CAPITOLO 4

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

1. Il momento più delicato per la regolamentazione definitiva di tutti i rapporti concernenti l'impresa familiare coltivatrice si ha allo scioglimento della stessa.

2. La durata dell'impresa familiare coltivatrice è indefinita: essa dura tanto quanto la si vuole far durare dai compartecipanti. Difatti ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento purché dia disdetta nei termini fissati dagli usi.
3. Lo scioglimento dell'impresa familiare coltivatrice dipende da un atto volontario. La morte del capo stirpe, del capo famiglia, del reggitore può dare occasione allo scioglimento dell'impresa familiare coltivatrice, ma non ne è causa diretta ed immediata.
4. Qualunque sia il motivo per cui una impresa familiare coltivatrice giunge allo scioglimento, è necessario in tale momento fissare le norme regolatrici per l'attribuzione del patrimonio ai singoli aventi diritto, secondo l'origine dei beni, la loro composizione e destinazione.
5. Tutti i componenti dell'impresa familiare coltivatrice hanno diritto di partecipare alla divisione del patrimonio e all'attribuzione dei beni di consumo familiare.
6. Se lo scioglimento avviene in conseguenza del decesso del capo stipite, il patrimonio totale da dividere tra i compartecipanti si compone:
 - a) dei beni propri del capo stipite (patrimonio vecchio) aumentati della quota di patrimonio nuovo di sua competenza quale utile per l'uso del suo patrimonio vecchio immesso nella comunione di cui alle norme in appresso e dalla quota di patrimonio comune a lui assegnata per lavoro proficuo, sempre secondo le norme consuetudinarie successivamente indicate, oltre alla quota dei beni di consumo di sua competenza e agli altri diritti di appartenenza per l'anno successivo allo scioglimento. Tutti i suddetti beni spettano ai suoi eredi secondo le norme di legge o testamentarie, rispettati in ogni caso i diritti di riserva o di legittima;
 - b) dei beni comuni ai componenti l'impresa familiare coltivatrice;
 - c) dei beni intestati personalmente ai singoli componenti l'impresa familiare coltivatrice ma di ragione della comunione;
 - d) dei beni comuni destinati al consumo familiare.
7. Se invece lo scioglimento avviene per il diritto competente ad ogni compartecipante di chiedere la divisione del patrimonio dell'impresa familiare coltivatrice (art. 1111 codice civile), il patrimonio totale da dividere è costituito:
 - a) da quello proprio del capo stipite o capo ceppo (patrimonio originario o vecchio) formato da beni immobili, in quanto ne facciano parte, mobili, scorte vive e morte, pertinenze, ecc. che viene a lui assegnato;
 - b) da quello comune, creato dal lavoro proficuo dei singoli partecipanti all'impresa (patrimonio successivo o nuovo), che si attribuisce secondo la percentuale di cui in seguito, a favore del capitale proprio, originario del capo stipite, e il resto, o tutto se il capitale vecchio non esisteva, ai singoli creatori di questo capitale nuovo in base ai coefficienti di età, di tempo, di lavoro, e di durata del rapporto di lavoro, come precisato in seguito;

- c) da quello proprio personale da togliersi dal compendio o cumulo o dalla massa e da assegnarsi al singolo titolare di tale patrimonio;
- d) da quello prodotto nell'ultimo anno di lavoro dell'impresa familiare coltivatrice.

CAPITOLO 5

DIVISIONE - RECESSO - SCIoglIMENTO ED ALLONTANAMENTO

1. Il "partitore" è il tecnico iscritto ai rispettivi albi professionali che procede alla divisione dei beni dell'impresa familiare coltivatrice su richiesta delle parti.
2. Prima di procedere alla divisione, il tecnico incaricato di essa deve accertare la composizione, l'origine e la destinazione dei beni che costituiscono il patrimonio dell'impresa familiare coltivatrice che si divide, onde poterli assegnare ai singoli componenti l'impresa o al comune patrimonio, secondo i rispettivi diritti e le particolari spettanze.
3. Il tecnico incaricato della divisione è scelto di comune accordo tra le parti interessate che, normalmente, devono rilasciargli un incarico scritto senza formalità di procedura.
4. In caso di divergenza tra le parti nella scelta del tecnico di comune fiducia, ciascuna delle parti può eleggerne uno di fiducia per proprio conto, e nel caso di disaccordo tra gli stessi periti, si procede a norma di legge con la scelta del terzo periziere nella categoria dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
5. La divisione può seguirsi col sistema dell'amichevole reciproca assegnazione o attribuzione, o col sistema dell'estrazione a sorte.
6. Quando fra i condividenti si procede all'assegnazione a sorte dei lotti, i condividenti stessi si accordano preventivamente sul valore da attribuire a ciascun lotto, provvedendo, se del caso, ad opportuni congruagli diretti al fine di stabilire la equivalenza fra i vari lotti.
 - a) Nel procedere all'esame della situazione dell'impresa familiare coltivatrice il "partitore" deve innanzi tutto accertare se i componenti la comunione sono giuridicamente capaci di obbligarsi, tenendo altresì presenti le norme sancite nel codice civile relativamente alla rappresentanza dei minori e all'amministrazione dei loro beni (artt. 320 - 331 codice civile) nonché quelle concernenti la tutela dei minori stessi (artt. 343 - 344 e segg. codice civile) e quelle riguardanti le persone che devono essere interdette o che possono essere inabilite (artt. 414 e segg. codice civile).
 - b) E' anche cura del tecnico incaricato della divisione di accertarsi che a tutti i membri della famiglia sia usato uguale trattamento per quanto riguarda vestiti,

calzature, letto e biancheria. Qualora il tecnico noti delle sperequazioni provvede ad eliminarle in via equitativa attingendo alla cassa comune.

7. Da quanto si è esposto fin qui si rileva che, all'atto dello scioglimento della comunione, il patrimonio totale della famiglia può essere costituito dai seguenti cespiti:
 - patrimonio vecchio od originario;
 - patrimonio nuovo o successivo;
8. La divisione è preceduta dalla compilazione dell'inventario del patrimonio suddiviso nei cespiti sopraindicati e dalla fissazione della data di inizio della comunione e delle sue vicende.
9. E' necessario, inoltre, che il tecnico che procede alla divisione tenga conto, nel computo del patrimonio, delle passività che deve imputare ai diversi cespiti cui esse si riferiscono.
10. La valutazione dei beni viene effettuata secondo il valore di mercato al momento dello scioglimento della comunione. Le passività in denaro vanno calcolate al loro valore nominale.

I. PATRIMONIO VECCHIO E SUE PERTINENZE

11. Il patrimonio "vecchio" (od originario) è costituito dal complesso dei beni immobili e passività inerenti, dei beni mobili, delle pertinenze, del denaro e di quant'altro proprio del reggitore, del capo famiglia, del capo stirpe o ceppo oppure dei capi stirpe, immesso nella conduzione dell'azienda agricola per cui è sorta l'impresa familiare avente per oggetto l'esercizio di attività agricole.
12. Al patrimonio vecchio immesso nella comunione e così compreso nel ciclo produttivo del patrimonio comune nuovo, ossia del patrimonio successivamente formato dal lavoro dei singoli componenti dell'impresa familiare coltivatrice, viene attribuita una quota del patrimonio nuovo, proporzionale all'ammontare del patrimonio vecchio.
13. Il compendio del patrimonio vecchio (originario), determinata dal "partitore", viene assegnato esclusivamente al capo stirpe o ai capi stirpe.
14. Al patrimonio vecchio (originario) si aggiunge la quota del patrimonio nuovo e suoi accessori secondo il titolo da cui promana; titolo che è:
 - a) di accrescimento, rappresentato da quanto il patrimonio nuovo deve al patrimonio vecchio per il concorso che quest'ultimo ha dato nella formazione del patrimonio nuovo, quota determinata in percentuale di entità adeguata all'apporto sul valore del patrimonio medesimo.

- b) di lavoro, rappresentato da quanto spetta al capo stirpe per compenso tanto dell'opera manuale, quanto dell'attività direttiva ed intellettuale da lui prestate nella formazione del capitale nuovo e cioè il compenso all'incremento patrimoniale dovuto alla propria attività, quota che si liquida a punti di lavoro e che tanto per l'uomo che per la donna è rappresentato dal coefficiente 3;
15. All'atto dello scioglimento dell'impresa familiare coltivatrice, pertanto, al capo stirpe compete:
- a) l'intero patrimonio vecchio di sua ragione;
 - b) la percentuale sul patrimonio nuovo, che non può eccedere il 20%;
 - c) il compenso a punti di lavoro dell'opera manuale prestata dal capo stirpe nella formazione del patrimonio nuovo;
16. Il complesso di tutti gli elementi che compongono il patrimonio del capo stirpe, al momento dello scioglimento della comunione, spetta a lui, se vivente, o ai suoi eredi od aventi causa, secondo le norme di diritto in materia successoria legittima o testamentaria.
17. Resta fermo, in ogni caso, il principio generale per cui quando si procede all'assegnazione per punti di lavoro, tutte le assegnazioni vanno fatte solamente a vantaggio di chi ha effettivamente lavorato.

II. PATRIMONIO NUOVO

18. Il patrimonio nuovo è costituito dal complesso di beni che si è venuto formando dall'inizio dell'impresa familiare coltivatrice fino all'anno dello scioglimento, ma comunque non prima dell'11.11.1945, mediante l'apporto del capitale vecchio e il lavoro proficuo dei singoli partecipanti alla comunione.
In altre parole, il patrimonio nuovo è rappresentato dalla differenza fra il patrimonio totale della comunione, accertato all'anno dello scioglimento, e il patrimonio vecchio.
19. Il patrimonio nuovo può comprendere beni immobili, miglioramenti e investimenti fondiari, beni mobili, pertinenze, denaro, bestiame, attrezzi, macchine, crediti verso terzi, ecc.
20. Il patrimonio nuovo come sopra formato, ai fini della divisione, che si effettua per punti di lavoro, deve essere:
- depurato delle passività accertate;
 - diminuito dell'ammontare complessivo di quanto percepito a titolo personale dai singoli partecipanti alla comunione e non avente relazione con le normali

prestazioni dovute dai predetti (doti delle spose, compenso medaglia al valore, vincite al lotto);

- diminuito delle quote matrimoniali di cui al successivo punto a);
 - diminuito della quota spettante al capitale vecchio per l'impiego di esso nella formazione del nuovo, quota da determinare adeguatamente, e che non potrà superare il 20% del patrimonio nuovo.
21. Il capitale nuovo come sopra residuo va diviso per punti di lavoro fra tutti coloro che hanno concorso a formarlo.

a) Quote matrimoniali.

22. E' consuetudine provvedere al matrimonio del così detto "figlio di famiglia", maschio o femmina, con una quota di denaro a carico dell'impresa familiare coltivatrice e da prelevare sul patrimonio comune o nuovo.
23. Sia le spese sia la quota matrimoniale sono proporzionate al costume e alle possibilità dell'impresa familiare coltivatrice.
24. Nel caso non vi sia disponibilità di patrimonio nuovo, il prelievo della quota e delle spese viene effettuato sul denaro dell'ultimo anno e, in sua mancanza, sul patrimonio vecchio, se esiste.
25. A tutti coloro che si sposano in famiglia prima di compiere il 18° anno di età, spetta l'intera quota matrimoniale, con le relative spese, abbiano o meno maturato tutti i sestanti di quota di loro competenza. In ogni caso, gli sposi di età compresa tra i 15 e i 18 anni, in qualsiasi momento avvenga il matrimonio, non acquisiscono alcun diritto ai punti di lavoro finché non abbiano compiuto i 18 anni e solo successivamente, dal 18° anno in poi, hanno diritto ai punti di lavoro competenti, in quanto la quota matrimoniale sta a compenso della cessazione dei punti di lavoro che sarebbero stati di loro competenza per il detto periodo.

b) Punti di lavoro.

26. Il patrimonio nuovo da dividere per punti di lavoro, determinato come più sopra detto, viene diviso fra tutti coloro che hanno concorso a formarlo, secondo l'età e gli anni di lavoro.
- Pertanto a ciascun membro dell'impresa familiare coltivatrice viene assegnato il punteggio della tabella in seguito riportata, da moltiplicare per il numero degli anni (esclusi quelli che vanno dal 15° anno al 18° eventualmente, compensati con la quota matrimoniale di cui sopra), per i quali il partecipante ha lavorato alla formazione del patrimonio nuovo comune.

- Dall'inizio del 19° anno, per ogni anno di lavoro per coloro a cui viene assegnata la quota matrimoniale, per gli altri dal 15° anno

3

Il totale dei punteggi spettante a tutti i componenti l'impresa rappresenta il divisore del patrimonio comune. A ciascuno spetta la quota di patrimonio in ragione del proprio punteggio.

27. I punti di lavoro spettano per intero anche a coloro i quali abbiano prestato la loro opera in misura ridotta per causa di ferite o per altre cause che producano una minore capacità di lavoro, purché essi abbiano immesso nella comunione il compenso loro dovuto per tale diminuita capacità lavorativa. Qualora invece abbiano goduto direttamente tali compensi, essi per poter percepire integralmente i punti di lavoro di loro competenza, devono immettere nella comunione i compensi stessi. La determinazione delle spettanze di ciascun componente viene eseguita dal "partitore".
- Il medesimo criterio si adotta pure nel caso di morte del partecipante alla comunione che si sia trovato nelle predette condizioni di minorata capacità lavorativa.
- Il partitore deve pure tenere calcolo della minorata capacità lavorativa di coloro che non godono di una pensione, per stabilire nei loro riguardi, secondo equità, una quota nel riparto della cosa comune, inferiore a quella degli altri partecipanti e comunque ragguagliata al reale apporto.

CAPITOLO 6

REGOLE SPECIALI

1. I beni strumentali acquistati durante la comunione fanno parte del patrimonio vecchio, se destinati a rimpiazzare beni vecchi; fanno parte invece del patrimonio nuovo, se costituiscono strumenti o macchine innovative.
2. Le doti apportate dalle spose vanno messe da parte, cioè escluse dal cumulo, in quanto costituiscono un capitale personale ed esclusivo. In mancanza di figli, alla morte di esse spose, le doti rientrano nei diritti successori previsti dal codice civile.
3. La comunità deve concorrere al sostentamento di tutti i suoi partecipanti durante la comunione e al mantenimento dei ragazzi fino al termine della scuola dell'obbligo.
4. Se le pensioni ed i sussidi concessi in relazione ad una mancata o diminuita capacità lavorativa sono stati trattenuti da coloro che li hanno percepiti, senza conferirli nella comunione della quale fanno parte e dalla quale sono stati completamente assistiti, aiutati e soddisfatti in ogni loro fabbisogno, dette pensioni o sussidi debbono essere calcolati ed aggiunti come se esistessero nel patrimonio

comune da dividersi. Tuttavia il pensionato può trattenere l'importo della pensione, consentendo la riduzione dei punti di lavoro, in relazione alla diminuita capacità lavorativa.

5. I debiti e le passività contratte per fronteggiare i bisogni alimentari dell'annata in cui avviene lo scioglimento o per le spese colturali e di stalla dell'ultimo anno di gestione comune, fanno carico e vanno detratte dal patrimonio nuovo.
6. Qualora un figlio (il così detto "figlio di famiglia"), appartenente alla comunione rusticale chieda di separarsi dalla famiglia prima della morte del padre, ha diritto di ottenere la sua quota di patrimonio nuovo, restando il patrimonio vecchio di esclusiva ragione del o dei capi stipite o capi stirpe. Tutto il patrimonio nuovo si consolida a favore degli altri partecipanti rimasti nell'impresa ed ogni incremento ulteriore è pur esso di loro ragione esclusiva.
Chi si è disciolto dall'impresa prima della morte del padre ed è stato liquidato, sul patrimonio nuovo, di ogni sua spettanza alla sua uscita, non ha alcun diritto di partecipare alla successiva divisione del patrimonio comune salvi in ogni caso i diritti sul patrimonio del padre, alla sua morte stabiliti dal testamento o dalla legge, e rispettati i diritti dei legittimari.
Così pure le figlie, che hanno avuto la dote e sono state liquidate delle loro ragioni, succedono al padre, calcolando o non calcolando la dote, secondo che il padre ne abbia fatto o meno menzione nel testamento. In mancanza di testamento concorrono con gli altri aventi causa sul patrimonio paterno, secondo i diritti di legge.
7. Alle spose, sia entrate che uscite dall'impresa, va calcolata la quota proporzionale del patrimonio nuovo, frutto del proprio lavoro, per il tempo durante il quale hanno convissuto e lavorato nell'impresa.
8. I membri della famiglia coltivatrice, validi e non validi alle attività lavorative, hanno diritto a partecipare tanto agli utili poderali quanto agli utili e ai proventi extra agricoli che sono oggetto di conferimento o di imputazione, ivi compresi i crediti assistenziali e previdenziali, quindi al patrimonio iniziale, originario o vecchio, concorrono tutti gli aventi diritto secondo il loro titolo, anche se assenti, purché non siano stati liquidati in precedenza. In tal caso si tiene conto della particolare situazione che si viene così a creare per il rispetto dovuto alla quota legittima.
9. Al patrimonio successivo o patrimonio nuovo concorrono anche coloro che si sono assentati col permesso della comunità e quelli che sono assenti per richiamo alle armi. Mentre questi ultimi si ritengono in ogni caso presenti e quindi partecipano con uguaglianza di diritto con gli altri familiari, i primi vengono calcolati solo per gli anni di effettivo lavoro tranne che abbiano immesso nella comunione i guadagni fatti nel periodo di assenza compresi la liquidazione e le indennità maturate al momento della divisione, o si siano fatti sostituire nel lavoro da persona da loro stessi compensata.
10. L'impresa familiare coltivatrice ha l'obbligo di eseguire, nell'ultima annata, prima dell'uscita dal podere, tutti i lavori necessari alla buona e normale coltivazione del podere, anche per quello che riguarda l'inizio del ciclo produttivo dell'anno seguente.
11. La comunità di abitazione (di tetto) e di mensa, requisito, tra l'altro, per l'identificazione delle imprese familiari coltivatrici, non deve essere intesa in senso

troppo rigoroso, bensì in senso relativo e cioè che tale comunanza rappresenti l'assetto normale, potendo benissimo darsi che componenti dell'impresa si assentino o siano stabilmente lontani per ragioni di lavoro nell'interesse della comunione, sempre che le relative spese e guadagni siano messi nell'impresa.

12. Se in dipendenza degli avvenimenti bellici e post-bellici relativi agli anni 1943 - 45, si siano verificati casi di razzia, di distruzione, di requisizione e di perdita di bestiame, di scorte vive o morte, ecc. appartenenti al capo stirpe come suo patrimonio vecchio od originario, e se detti beni sono stati rimpiazzati o ricostituiti con denaro dell'impresa, si assegna per punti di lavoro a coloro che con la loro attività hanno rimpiazzato o ricostituito tali beni.
13. Se però il capo stirpe ha ricevuto adeguati compensi o indennità per la requisizione, che non ha tenuti per sé, ma lasciati o immessi nell'impresa, il patrimonio rimpiazzato spetta completamente al patrimonio vecchio, così pure se detto patrimonio è stato rimpiazzato o ricostituito con denaro preesistente, di proprietà del capo stirpe o dei capi stirpe.
14. Nel caso di distruzione parziale dei beni appartenenti al patrimonio vecchio, tale patrimonio residuo compete al capo stirpe ed allo stesso compete, con una adeguata percentuale, il capitale nuovo; il rimanente va diviso per punti di lavoro.
15. Se, infine, il capo stirpe ha trattenuto per suo esclusivo conto l'indennità, il nuovo capitale bestiame e le scorte vive o morte, ecc. appartengono esclusivamente a coloro che hanno concorso a formarli, senza alcuna detrazione a favore del capitale vecchio.
16. Se il reggitore ha percepito compensi per rinuncia alla proroga o al diritto di prelazione, la somma riscossa va imputata al capitale nuovo, previa detrazione adeguata a favore del capitale vecchio.
17. Le spese dello scioglimento, divisione, perizie, etc. e conseguenti sono poste a carico di tutti i componenti l'impresa familiare coltivatrice e a ciascuno in proporzione della quota ad esso assegnata, secondo il valore dell'assegnazione ed in solido tra di loro.

TITOLO II
COMPRAVENDITA
E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

I. Parte generale.

1. Nella compravendita di immobili urbani la facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.
2. La compravendita di immobili urbani viene effettuata a corpo o a misura; l'autorimessa, di regola, viene valutata a corpo.
3. Nelle vendite a misura la determinazione della superficie degli immobili urbani viene effettuata comprendendo:
 - per intero la superficie di tutti i muri e pilastri interni nonché la superficie dei muri e dei pilastri perimetrali esterni e le parti di balconi rientranti;
 - per il 50% la superficie dei muri e dei pilastri di perimetro in confine con altri appartamenti e con vani di uso comune (vani delle scale, dell'ascensore, ecc.) e la superficie dei balconi sporgenti dai muri perimetrali esterni;
 - per un terzo la superficie delle cantine e dei terrazzi a livello. Nei casi di incidenza notevole delle cantine e dei terrazzi si procede ad una valutazione forfetaria;
 - i giardini e le corti esclusive sono considerati come elementi di pregio valutati singolarmente dalle parti.

II. Mediazione

4. La provvigione, nella compravendita di immobili urbani, è dovuta sull'effettivo prezzo di compravendita, qualunque sia il numero dei mediatori, in ragione del 2% sia da parte del compratore che da parte del venditore.
Nella permuta, qualora i beni oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nella percentuale suddetta, è calcolata sul prezzo del bene di maggiore valore.
5. Ove la compravendita comprenda, oltre all'immobile, anche l'azienda in esso esercitata, la provvigione viene calcolata, limitatamente alla parte immobiliare, secondo i criteri di cui al precedente art. 4. Sulla parte di prezzo attribuita all'azienda compreso l'avviamento, come per la cessione della sola azienda, sono applicate le provvigioni del 2% da parte del compratore e del 3% da parte del venditore.

CAPITOLO 2

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

I. DURATA DELLE LOCAZIONI.

L'esistenza di usi non è più stata rilevata.

II. TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE DATA LA LICENZA O DISDETTA

L'esistenza di usi non è più stata rilevata.

III. FORNITURA DELL'ACQUA

1. Il consumo dell'acqua è escluso dal canone di locazione.
2. La ripartizione fra più utenti di spese relative a consumi di acqua in locali ad uso abitazione, qualora non sia diversamente convenuto fra le parti, viene fatta in base al numero delle persone che hanno concorso all'effettivo consumo nel periodo cui la ripartizione si riferisce.

IV. SPESE

3. **Piccole riparazioni.** In relazione alle piccole riparazioni a carico dell'inquilino, si sono registrati i seguenti usi:

MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI

Impianto elettrico

A carico del locatore

- 1/a) Rifacimento integrale dell'impianto elettrico
- 2/a) Riparazione straordinaria dell'impianto elettrico

A carico del conduttore

- 3/b) Sostituzione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi)

4/a) Sostituzione degli impianti di suoneria, tiro, luce scala, citofono e videocitofono

4/b) Riparazione degli impianti di suoneria, tiro, luce scala, citofono e videocitofono

Impianto idrico - sanitario - gas

1/a) Installazione e rifacimento integrale dell'impianto idrico, sanitario e gas

A carico del locatore

A carico del conduttore

3/a) Installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda

4/a) Sostituzione delle rubinetterie (gas e acqua) per vetustà

Pareti a soffitti (intonaci, tinte, vernici, parati, etc.)

1/a) Rifacimento di intonaci con relative tinte, vernici e parati

2/b) Tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti se volute dal conduttore nel corso del rapporto di locazione

3/b) Montaggio di carta da parati o materiali simili se voluto dal conduttore nel corso del rapporto di locazione

Pavimenti e rivestimenti

1/a) Rifacimento di pavimenti e di rivestimenti

2/a) Riparazione di pavimenti e rivestimenti per vetustà

Riscaldamento condizionamento e produzione d'acqua calda: impianti autonomi

- | | |
|---|--|
| <p>1/a) Rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda</p> <p>2/a) Sostituzione di parte degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, condizionatore)</p> <p>3/a) Sostituzione e riparazione del bollitore dell'acqua calda dall'inizio sino al 4° anno o 6° anno di locazione. Dopo tali termini, sia le spese di sostituzione che di riparazione, sono ripartite in parti uguali con il conduttore.</p> | <p>2/b) Riparazione delle apparecchiature che compongono gli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, etc.), avvolgimento pompe, gicleurs, sfiato elementi riscaldanti, etc.</p> <p>3/b) Sostituzione e riparazione del bollitore dell'acqua calda dopo il 4° anno o il 6° anno di locazione in parti uguali col locatore</p> <p>4/b) Pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie.</p> |
|---|--|

Serramenti e infissi

- | | |
|--|--|
| <p>1/a) Sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, persiane, scuri e tende di oscuramento</p> <p>2/a) Riparazione delle serrande avvolgibili nei seguenti elementi: stecche, ganci, rullo.</p> | <p>2/b) Riparazione e sostituzione delle cordelle di attacco al rullo e delle molle nelle serrande avvolgibili</p> |
|--|--|

3/a) Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli scuri, delle tende esterne di oscuramento e sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) per vetustà.

4/a) Verniciature di serramenti esterni: serrande avvolgibili, persiane, scuri e parapetti dei balconi

4/b) Verniciatura di serramenti interni: porte e telai finestre, se voluta dal conduttore

4. Quando il contratto di locazione risulta da scrittura, nella quale non sia espressa nessuna pattuizione circa le spese per i relativi bolli, queste sono, per consuetudine, a carico del conduttore.
5. In difetto di convenzione, il canone di locazione non comprende le spese di riscaldamento, di acqua calda, di luce, di pulizia scale e canne fumarie, di portierato, di ascensore, di manutenzione ordinaria di impianti centralizzati.
6. **Visita della casa locata** - E' consuetudine che la parte conduttrice, dopo che abbia dato o ricevuto la disdetta ed in ipotesi di messa in vendita, debba permettere la visita dell'immobile locato almeno in due giorni della settimana ad ore da determinare.
7. **Camere mobiliate** - Per quanto riguarda le locazioni di camere mobiliate, è consuetudine che la disdetta debba essere data almeno 15 giorni prima del termine originario o prorogato. Il pagamento della corrisposta di locazione, per consuetudine, si effettua anticipatamente.

V. MEDIAZIONE

8. La provvigione, nella locazione di appartamenti e locali ad uso di civile abitazione, negozi, opifici, uffici ed accessori, è dovuta in ragione di una mensilità del canone pattuito a carico di ciascuna parte qualunque sia la durata del contratto.
9. La provvigione, nella locazione di camere mobiliate, è dovuta in ragione dell'8% complessivamente sull'importo del canone del primo mese.

TITOLO III
COMPRAVENDITA
AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

I. PARTE GENERALE.

1. I fondi rustici possono essere compravenduti “a corpo” o “a misura” per quanto riguarda la superficie; “a cancello aperto” o “a cancello chiuso” per quanto riguarda la consistenza dell'immobile.
2. Quando la vendita è stata conclusa “a corpo”, senza indicazione di superficie, si intende che il prezzo convenuto è comprensivo di tutto il fondo oggetto di compravendita per la totale estensione in proprietà del venditore.
3. Quando la compravendita è stata conclusa a misura, la superficie totale compravenduta intenesi superficie reale, quando non sia convenuto a misura catastale.
4. Quando si effettua una compravendita “a cancello chiuso”, nel prezzo convenuto è compresa ogni pertinenza immobiliare (ivi comprese le eventuali adiacenze urbane) e tutte le pertinenze mobiliari che si trovino, all'atto dell'acquisto, sul fondo o sui fondi rustici compravenduti. In questo caso il trapasso di possesso avviene immediatamente alla conclusione del contratto di compravendita.
5. Quando si effettua una compravendita “a cancello aperto”, nel prezzo convenuto sono comprese le scorte morte e cioè il letame, il fieno, le paglie, le stoppie, le stramaglie, se ed in quanto esistono e limitatamente alle quantità necessarie al mantenimento del bestiame bovino fino al prossimo raccolto (un capo adulto per ettaro fino al 30 aprile). Sono pure compresi nel prezzo di acquisto i pali e il filo di ferro per pergolati di parte dominicale, già posti in opera, nonché gli attrezzi mobili che completano un impianto avente le sue parti essenziali fisse.

Sono invece esclusi:

- il bestiame, qualunque sia la sua destinazione;
 - i prodotti pendenti e raccolti anche conservati, maturati nell'anno agrario precedente al trapasso di possesso; fanno eccezione la “sterpa” o sterpame e il taglio dei boschi cedui che sono di spettanza del compratore, in quanto siano ancora da tagliare;
 - gli attrezzi, le macchine, i beni mobili di qualunque genere di parte dominicale.
6. Nelle vendite a cancello aperto il trapasso di possesso del fondo compravenduto avviene, salvo patto espresso in contrario, l' 11 novembre successivo alla conclusione del contratto, ovvero all'inizio dell'annata agraria. Quando il trapasso avviene alla data di cui sopra l' acquirente deve provvedere a sue spese a tutti i lavori

preparatori per la conduzione del fondo nei tempi debiti, e libera il venditore da tutti gli oneri delle stime coloniche, salvo che il fondo gli sia stato venduto libero.

Quando il trapasso di possesso avviene nella stagione invernale, dopo la semina del frumento, gli effetti attivi e passivi decorrono dall' 11 novembre precedente ovvero dall'inizio dell'annata agraria in corso. In questo ultimo caso, il compratore deve rimborsare al venditore tutte le spese anticipate per i prodotti del raccolto avvenire.

7. Il venditore deve provvedere a comunicare l'intenzione di cessare il rapporto di lavoro e a liquidare gli agenti di campagna, gli operai a tempo indeterminato (ex salariati fissi) i custodi ecc. che non siano protetti da particolari norme della legge o della contrattazione collettiva. Per questi il venditore dovrà comunque accantonare le indennità e quanto altro maturato a favore del lavoratore per il rapporto pregresso.
8. I debiti e i crediti colonici che si riferiscono alla gestione anteriore al trapasso di possesso debbono essere liquidati e regolati dal venditore.
9. Le spese di compravendita spettano al compratore, con esclusione delle eventuali spese catastali, di frazionamento catastale, di quelle relative alla documentazione legale e al certificato di destinazione urbanistica che sono a carico della parte venditrice. Spetta altresì al compratore la facoltà di scelta del notaio rogante. Nel caso di permuta le spese di contratto vanno divise in parti uguali tra i contraenti per quanto si riferisce al bene avente prezzo reale inferiore, restando l'eccedenza a carico di quella parte che riceve il bene avente prezzo reale superiore.
10. Il compratore deve rimborsare al venditore i dietimi di tutte le imposte, tasse, tributi, oneri che si riferiscono al fondo compravenduto, esclusi cioè i tributi di carattere personale del venditore, dal giorno della decorrenza degli effetti attivi e passivi.
11. Se all'atto preliminare di compravendita il compratore versa al venditore, a titolo di caparra, una somma, questa è infruttifera.
12. Se il bestiame esistente sul fondo compravenduto va ceduto dal venditore al compratore, la relativa stima viene compiuta contemporaneamente alle operazioni per il trapasso di possesso. Essa viene eseguita da due stimatori nominati uno per parte e nel caso di disaccordo da un terzo nominato dai primi due, ovvero dal Presidente della Camera di Commercio.

Normalmente il bestiame rimane sul fondo a carico del venditore fino alla conclusione delle stime.

La spesa relativa alle prestazioni degli stimatori viene sostenuta da ognuna delle parti per il proprio stimatore, mentre quella relativa al terzo stimatore viene sostenuta a metà fra le parti.

II. MEDIAZIONE

13. La provvigione è dovuta in ragione del 2% per parte sul valore del fondo. In caso di permuta, la provvigione va calcolata sul bene avente prezzo reale maggiore.

CAPITOLO 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

L'affitto dei fondi rustici è regolato dal codice civile e da altre disposizioni legislative tra cui principalmente dalla Legge 203/1982 "Norme sui contratti agrari" e da accordi locali fra le Organizzazioni professionali di categoria riguardanti i contratti in deroga. Gli usi sottoindicati, riguardando aspetti non regolati in modo specifico dalle disposizioni di legge e dagli accordi, conservano la loro validità.

CONSEGNA E RICONSEGNA

I. DI PARTE DOMINICALE

1. **Data di riferimento della consegna** - Le operazioni di consegna dei fondi rustici vanno riferite alla data d'inizio dell'annata agraria e cioè all' 11 novembre.
2. **Nomina del tecnico per la consegna** - Alle operazioni di consegna provvede un tecnico iscritto all' Albo professionale designato dalle parti al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui non si sia provveduto alla designazione nei modi di cui al comma precedente la nomina spetta alla parte concedente con facoltà del conduttore di farsi assistere da un tecnico di propria fiducia iscritto all' Albo professionale.
3. **Preavviso per la ricognizione** - Il tecnico incaricato avverte le parti dell'inizio delle operazioni con raccomandata A.R. da inviarsi almeno otto giorni prima.
4. **Modalità di redazione dell'inventario** - L'inventario, redatto in duplice originale, contiene l'indicazione del modo di conduzione, la descrizione dello stato di viabilità, sistemazione e scolo dei terreni, delle coltivazioni, dei soprassuoli, dei fabbricati e manufatti, delle scorte e di quant'altro viene ceduto in consegna. Le viti si descrivono ordinariamente contando per unità ciascun piede di vite uscente da terra.
Per il terreno va indicato se, come di norma, venga consegnato lavorato, concimato e seminato per quanto attiene al frumento, letamato ed arato per le colture primaverili.
Le leguminose foraggere, oltre che per età e stato di vegetazione, si distinguono in pure e consociate, intendendosi queste ultime seminate in associazione con colture da granella.
Salvo diversa indicazione, s'intendono consegnati il letame pari all'intera produzione dell'annata, e così pure la paglia, dedotto per questa il consumo dal raccolto all'11 di novembre, mentre i foraggi vengono descritti per quantità e qualità.
Pali e fili di sostegno delle alberature sono elencati assieme ai soprassuoli.

5. **Termine di notifica alle parti** - Il termine per la notifica dell'inventario viene di regola stabilito dalle parti nel contratto, oppure dal tecnico nell'atto dell'accettazione dell'incarico.
Generalmente il termine non eccede la scadenza della prima annata agraria.
L'invio viene fatto mediante plico raccomandato.
6. **Controdeduzioni e validità dell'inventario** - Se entro il termine di un trimestre dal giorno del ricevimento, non vengono presentate osservazioni, l'inventario si ritiene accettato. Le eventuali osservazioni, se ritenute fondate dal redattore dell'inventario, vengono inserite a modifica o in aggiunta; in caso contrario, il tecnico conferma il proprio elaborato e procede a nuova notifica. .
7. **Spese di consegna** - Le spese di consegna sono sostenute dai contraenti in parti uguali.
8. **Variazioni subentrate allo stato di consegna** - Le variazioni in diminuzione, quali perimenti, danneggiamenti, abusi di terzi, modificano l'inventario di consegna solo se tempestivamente segnalati dal conduttore con raccomandata A.R..
Le variazioni in aumento, quali opere murarie, piantagioni, ecc., vengono inventariate a cura della parte concedente.
9. **Visite agrarie** - Nel corso del contratto il concedente accerta lo stato dell'immobile mediante sopralluoghi eseguiti anche da terzi incaricati; può inoltre eseguire visite con valore formale, previo avviso raccomandato spedito almeno otto giorni prima, a cura di un proprio tecnico iscritto all'Albo professionale che poi procede alla ricognizione. Di queste ultime viene redatto verbale, al quale il conduttore può controdedurre entro trenta giorni dal ricevimento del plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
10. **Operazioni di riconsegna** - Al termine del contratto, il concedente nomina un tecnico iscritto all' Albo professionale che provvede alla riconsegna preavvisando il conduttore con almeno otto giorni di anticipo. Alle operazioni in luogo presenza, di norma, il conduttore, il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da un tecnico di propria fiducia.
11. **Modalità di redazione del bilancio** - Sulla base del contratto dell'atto di consegna e sue eventuali variazioni, nonché dei verbali delle visite formali, il tecnico incaricato redige il bilancio nel quale sono contenute e valutate tutte le voci che possono determinare un diritto od una obbligazione per l'uno o per l'altro dei contraenti.
In mancanza dell'atto di consegna, i terreni, le coltivazioni e le scorte vengono riconsegnati secondo le condizioni di ordinarietà della zona.
12. **Notifica e controdeduzioni** - Il verbale-bilancio di riconsegna deve essere ultimato e comunicato al conduttore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre mesi dalla scadenza del contratto.
Il conduttore può controdedurre entro un mese dal ricevimento.
13. **Arbitrato** - Qualora le parti demandino le controversie in materia di riconsegna ad un arbitro amichevole compositore, questi è scelto dal concedente in una terna di tecnici iscritti all'Albo professionale competente, proposta dal conduttore.

II. DI PARTE RUSTICALE

14. **Epoca delle consegne e riconsegne** - Le consegne e riconsegne avvengono rispettivamente con riferimento all' 11 e al 10 novembre. Le relative operazioni di stima si svolgono in contraddittorio fra i tecnici iscritti in Albi professionali nominati dalle parti, in due tempi, a luglio ed a novembre.
15. **Stima a luglio** - Nella stima a luglio si valutano i compensi per le prestazioni dell'affittuario, coltivatore diretto o del colono uscente relative al letame, ai liquami e alla mietitura del frumento al piede, ed il prezzo della paglia vecchia eccedente il fabbisogno.
16. **Stima a novembre** - Nella stima a novembre si valutano i compensi, i prezzi o valori, i rimborsi ed i diritti di spettanza dell'affittuario, coltivatore diretto o del colono uscente:
- a) **Compensi:** si riferiscono alle prestazioni eseguite dall'affittuario coltivatore diretto o del colono uscente a favore dell'entrante per:
- ammassamento letame;
 - spandimento liquami;
 - vangature e zappature (cosiddette zapponature) estivo-autunnali;
 - pulitura capezzagne e scoline, escluse quelle degli appezzamenti coltivati a frumento;
 - preparazione dei terricciati per letti caldi;
 - affienagione e ricovero del fieno di scoline, capezzagne e prato naturale.
- b) **Prezzi o valori:** si riferiscono a:
- foraggi e mangimi;
 - bestiame;
 - colture erbacee poliennali (fragolai, asparagiaie e carciofaie);
 - pali (esclusi quelli di testa), pertiche o altri sostegni per filari vitati, frutteti, vigneti e colture ortive industriali (quando risultino immessi a metà con l'affittuario coltivatore diretto o col colono uscente);
 - macchine ed attrezzature.

c) **Rimborsi:** si riferiscono a noleggi assunti dall'affittuario coltivatore diretto o dal colono uscente in favore dell'entrante per:

- aratura;
- lavorazioni meccaniche varie;
- trasporto e spandimento liquami (oltre al compenso di cui alla lettera "a");

d) **Diritti:** sono quelli stabiliti dal capitolato colonico e si riferiscono a:

- prati artificiali di leguminose e prati polifiti (cosiddetti diritti di radice);
- metà delle spese di noleggio per l'aratura dei terreni destinati alle semine primaverili (oltre al rimborso di cui alla lettera "c");
- corrispettivo dovuto all'affittuario coltivatore diretto o al colono uscente che abbia rinunciato (in accordo con il concedente e l'entrante) al diritto di seminare il terreno destinato a frumento e a raccogliere il 60% della parte rusticale sul terzo della superficie a seminativo. Normalmente il bestiame viene stimato con le garanzie d'uso e lasciato in luogo, se ricevuto in consegna all'inizio.

17. **Tabelle di stima** - I compensi, prezzi o valori di cui agli artt. 15 e 16, salvo diverso accordo tra le parti, vengono stabiliti sulla base della tabella dei prezzi indicativi per le stime pubblicata a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

CAPITOLO SUB 2

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

1. **Affitto annuale** - Vengono posti in essere rapporti di affittanza di durata annuale o infrannuale per quei terreni o singoli appezzamenti destinati a colture intensive e/o specializzate. Tali rapporti vengono limitati alla durata del ciclo produttivo della coltura e vengono assunte dall'affittuario tutte le operazioni colturali necessarie per arrivare alla raccolta del prodotto. In questi casi l'entità del canone è convenuto fra le parti, in deroga alle leggi vigenti.
2. **Mediazione** – 4% complessivamente da computarsi sul canone di affitto del primo anno. Tale tipo di attività è quasi del tutto scomparsa per effetto dell'art. 45 della L.203/82.
3. **Conduzione a mezzadria** - Gli usi non modificati dalle vigenti leggi sono quelli previsti dal capitolato provinciale di mezzadria.

4. **Compartecipazione** - Da tempo vengono fatti fra concedente e singoli lavoratori o gruppi di lavoratori specifici contratti di coltivazione a compartecipazione stagionale che prevedono le seguenti condizioni:
- **A carico del concedente:** concessione del terreno generalmente arato, erpicato e con la concimazione di fondo.
 - **A carico del partecipante:** tutta la mano d'opera occorrente, compresa quella richiesta dalla conduzione dei mezzi meccanici, oltre alla partecipazione alle spese proquota. La durata del rapporto non supera l'anno ed è strettamente legata al ciclo vegetativo della coltura. I prodotti ottenuti vengono ripartiti in percentuali che vengono stabilite dalle parti stesse.
5. **Soccida.** Si è rilevata la presenza di contratti di soccida per forme di allevamento specifiche come avicole, di suini, di bovini.

TITOLO IV
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO 1

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA E RELATIVI PRODOTTI GREZZI

I. COMPRAVENDITA BESTIAME

1. Per tutte le specie, compresi i capi da macello, ed ancorché il contratto contenga la clausola “nessuna garanzia”, qualora l’animale risulti affetto da malattia contagiosa soggetta a denuncia, il venditore è tenuto ugualmente alle eventuali conseguenze della nullità del contratto.
2. Salvo patto espresso, quando si addivenga, per una ragione qualsiasi, alla restituzione di bestiame, se questo è stato acquistato in mercato viene restituito in mercato e a spese del compratore; se, invece, il bestiame è stato acquistato nella stalla del venditore, esso viene restituito nella stalla stessa ed in tal caso si usa dividere a metà le spese di trasporto relative.
Nel solo caso che la restituzione abbia luogo “per dar di cozzo” il venditore è obbligato a ritirare l’animale nella stalla del compratore.

A) BOVINI

1. Al momento della contrattazione, il venditore dichiara se intenda vendere “da vita” o “da macello”. In mancanza di specificazione, la personalità dell’acquirente, il tipo dell’animale, il prezzo stabilito (inteso al netto dell’IVA), i discorsi fatti durante la contrattazione, possono stabilire la natura del contratto.

A.1 Bovini da macello.

2. La contrattazione avviene a capi, a coppie e a gruppi. Si vende “a vista” o a “peso morto” o a “peso vivo”.
3. Nei casi di vendita “alla stalla” al momento della stipulazione viene fissata la data del ritiro. Se il contratto è concluso “a peso vivo” viene stabilito l’orario, il luogo della pesatura e l’eventuale tara. Se il contratto è “a peso morto” si stabilisce il macello e la data di macellazione. Nei casi di vendita “al mercato” se il contratto è a vista si stabilisce il prezzo e il compratore prende possesso dell’animale. Se il contratto è a “peso vivo” l’animale viene pesato subito dopo la stipulazione del contratto, non vi è tara d’uso salvo diversa pattuizione, e l’animale si considera consegnato a tutti gli effetti. Quando invece il contratto è a “peso morto”, si stabiliscono il macello e la data di macellazione e l’animale viene subito preso in consegna dall’acquirente, salvo diverso accordo tra i contraenti.
Per le vendite “a vista” ed a “peso vivo” non vi è tara d’uso.

4. Il pagamento è fatto all'atto della consegna o della pesatura o, per i macellai locali, ad otto giorni, a meno che il compratore non abbia chiesto condizioni particolari.

5. Il venditore è responsabile dei difetti occulti e di sicura preesistenza che influiscono sulla commestibilità delle carni, ed in particolar modo delle infiltrazioni delle urine, della itterizia, della tubercolosi, del cattivo odore delle carni derivante dalle somministrazioni di taluni alimenti e di medicinali.

Tali garanzie valgono anche per le macellazioni effettuate fuori provincia.

Il compratore deve avvisare con mezzo rapido e certo il venditore del constatato difetto e fornire le prove idonee alla sua identificazione anche mediante attestazione del veterinario ispettore, quando non sia stato possibile conservare la bestia in pelle. Se le carni sono completamente incommestibili il venditore deve rimborsare l'intera somma meno il valore della pelle.

Se la carne è deprezzata, il venditore risarcisce il danno. Quando all'atto del contratto, nei macelli ove esiste assicurazione, il venditore dichiara di lasciare la quota per l'assicurazione sulla vita e malattie, e l'animale non venga accettato dalla società assicuratrice, il contratto non ha effetto.

6. Nelle vendite a "peso morto" le bestie vengono scuoiate e vuotate delle interiora. Inoltre vengono tolte la testa e le zampe.

La testa viene rescissa all'articolazione atlanto-occipitale mentre le zampe anteriori vengono disarticolate al ginocchio, le posteriori vengono disarticolate al garretto.

7. Nelle vendite a peso morto di bovini che abbiano almeno una rotta se si procede subito alla pesatura, si pratica la tara del 2% oppure dell'1% se la carcassa risulta privata della coda.

Per i capi di età inferiore ad un anno e con peso vivo fino a 300 kg. compresi non si pratica alcuna tara. Nelle vendite di bestiame da macello si usa anche il sistema "a tronco".

A 2. Vitelli.

8. Sono considerati vitelli i giovani bovini con peso vivo non superiore ai 300 kg. compresi e con tutti i denti da latte. Le vendite vengono fatte "a peso vivo".

9. Se la contrattazione avviene nel mercato, non si applica alcuna tara.

Se la pesatura è fatta nella stalla, si applica la tara di 2 kg. per capo, o da convenirsi.

Se al momento del ritiro, o dal mercato o dalla stalla, si riscontri che il vitello è affetto da odor di vermi, il compratore ha il diritto di risolvere il contratto, salvo che non si addivenga al patto di ritirare il capo quando lo stato morboso di cui sopra sia venuto a cessare.

A 3. Bovini da vita.

10. Le bestie da vita vengono vendute sole, appaiate o a gruppo.
Quando la vendita avviene a paio o a gruppo, se una bestia è difettosa, viene restituito o deprezzato il solo capo difettoso.
11. Nelle contrattazioni non si danno per garantiti i difetti non redibitori, né i visibili, né le buone attitudini (alla carne, al latte) anche se nelle trattative il compratore ed il venditore li abbiano indicati, escludendo essi difetti od ammettendo esse qualità, purché non sia stata chiesta e prestata in modo esplicito una garanzia precisa in merito nel definire il contratto.
12. L'attitudine alla riproduzione non è garantita implicitamente quando trattasi di femmina; per i maschi viene implicitamente garantita l'attitudine al salto e non alla fecondazione, salvo che sia stato convenuto diversamente o si tratti di animali di pregio particolare.
13. Quando la vaccina è venduta con la dichiarazione di gravidanza, col patto del solo accertamento veterinario, nel periodo di garanzia per la sanità, qualora l'accertamento risulti negativo, il contratto si ha come non avvenuto; qualora detto accertamento risulti positivo e venga accettato dal compratore, il venditore resta esonerato da qualsiasi responsabilità.
Le spese della visita veterinaria per l'accertamento dello stato di gravidanza sono a carico del venditore qualora l'animale non risulti gravido, del compratore se gravido, salvo diverso accordo fra le parti.
In difetto di detta visita veterinaria e qualora non si verifichi lo stato dichiarato di gravidanza, è consuetudine per il bestiame da latte, stabilire, al momento stesso del contratto, l'importo dell'eventuale danno.
Quando la vaccina garantita gravida presenta il calore entro gli otto giorni dalla vendita, il contratto è risolvibile. Quando venga garantita l'epoca approssimativa del parto e questo avviene in ritardo, oltre ad un mese di tolleranza, il danno si calcola nelle seguenti maniere:
 - a) “per quelle specializzate da latte”, quando è garantita una certa quantità di latte, si moltiplica il prezzo del latte sulla piazza per la quantità garantita e per il numero dei giorni di ritardo;
 - b) “per quelle non specializzate”, il compratore ha diritto ad indennizzo per il mancato reddito.
14. L'aborto o il parto di feto morto, dovuti a cause comuni od anche a cause infettive sopraggiunte dopo la consegna, stanno a carico del compratore.
15. I vitelli scolostrati “bagliotti” sono ceduti a “vista” o a “peso”. Usualmente viene applicata la tara di 1 kg. per capo.
16. Il vitello “bagliotto” consegnato e accettato solleva il venditore da ogni responsabilità.

A 4. Vizi redibitori.

17. Nei contratti di compravendita, il bestiame da allevamento, qualora non sia intervenuta garanzia convenzionale stabilita volta per volta per iscritto o comprovata dalla testimonianza di due o più persone o del mediatore, viene garantito dal venditore con la formula consuetudinaria “sano e da galantuomo”. Con questa formula il venditore si obbliga a garantire il bestiame venduto dai vizi o difetti non apparenti che gli usi locali riconoscono ed accettano come “redibitori”, e tali sono tutti quelli che impediscono o limitano sensibilmente all'animale il suo normale rendimento.
18. Per i soggetti di età superiore alla prima rotta seguitano ad essere particolarmente considerati redibitori i seguenti vizi, difetti o malattie: il dar di cozzo, la zoppia cronica, il crampo rotuleo, la mastite cronica, le lesioni da corpi estranei, le encefaliti (capo storno), la calcolosi vescicale od uretrale (litiasi), l'epilessia (mal caduco), l'ematuria (urinar rosso) e la tosse, sempre che questi due ultimi sintomi siano la manifestazione di processi cronici che limitano sensibilmente il normale rendimento dell'animale.
19. Per i bovini di età fra i dodici mesi e la prima rotta normalmente si fanno contratti senza garanzia alcuna.
20. Per le vacche è garantita anche l'assenza del prolasso vaginale (mostrar la madre).
21. Il periodo di garanzia è di otto giorni, compreso quello della consegna, ad eccezione dell'epilessia (mal caduco) per la quale è di un anno e tre giorni.
22. Il pagamento viene in genere effettuato non oltre i quindici giorni. L'eventuale caparra versata al momento del contratto serve di anticipo al pagamento.
23. Anche le contrattazioni del bestiame “da vita” possono essere fatte “a tronco”, cioè senza nessuna garanzia, ad eccezione del dar di cozzo e del mal d'orina, per i quali occorre che il venditore faccia esplicita dichiarazione. La vendita “a tronco” deve essere comprovata da atto scritto o dalla testimonianza di almeno due persone o del mediatore.
24. Verificandosi qualche difetto, supposto redibitorio, il compratore ne deve fare denuncia (suol dirsi “farne riferita”) al venditore, entro il periodo di garanzia. Tale “riferita” si fa a voce, presenti due testimoni, o per lettera raccomandata o telegramma che debbono essere spediti entro il termine di garanzia.
25. Il venditore procede alla verifica del difetto al più presto possibile e, in ogni caso, in modo che, entro otto giorni dalla avvenuta denuncia, possa aver luogo l'accertamento del difetto.
26. Durante il periodo di garanzia il compratore deve allevare le bestie con i dovuti riguardi.

Dopo la denuncia per “riferita” non è permesso al compratore di cedere a contrattazioni di compravendita dell'animale riferitato.

27. Qualora la controversia sui difetti si prolunghi, il compratore deve, entro quaranta giorni dall'acquisto, vincolare il prezzo a nome del venditore, depositando il relativo importo presso un istituto di credito o presso persona di comune fiducia.
28. Se durante il tempo della garanzia sopravviene qualche malattia, è obbligo del compratore avvisarne immediatamente il venditore.
La spesa della cura resasi necessaria e le conseguenze della malattia o della morte eventuale dell'animale saranno a carico dell'uno o dell'altro contraente a seconda che il giudizio del veterinario o dei veterinari periti dichiarerà la malattia preesistente o meno alla consegna.
29. La denuncia dei vizi (cosiddetta "riferta") può essere accompagnata da certificato veterinario.
Il venditore abitualmente manda un veterinario di sua fiducia a verificare il difetto. Qualora vi sia discordia di pareri, i veterinari stessi nominano un terzo veterinario che diventa arbitro per decidere l'esistenza o meno del difetto e se esso possa portare alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.
Le prove e gli esperimenti ancora in uso per verificare alcuni vizi e difetti redibitori avvengono presenti le parti e due testimoni, con l'intervento del veterinario o di altra persona esperta, quando anche una sola delle parti contraenti lo richieda.
- 30 Le modalità delle prove e degli esperimenti di cui sopra sono le seguenti:

a) Per il dar di cozzo.

L'animale viene provato in stalla o legato all'esterno ad un palo in modo che possa fare almeno tre passi, a seconda che la "riferta" abbia precisato che il soggetto cozza nella stalla oppure all'aperto. A richiesta di una delle due parti la prova si fa nella stalla di un terzo con le stesse modalità. Assistono alla prova i testimoni. La prova consiste nelle seguenti operazioni: un addetto alla stalla porta da mangiare all'animale coi modi soliti, poi viene giù dalla posta, prende una corda, risale e tenta di avvolgerla alla base delle corna, poi scende dalla posta e ritornando all'animale gli toglie la corda. Se la prova è fatta all'aperto, consiste nel far avvicinare la bestia dall'addetto e nel far legare e togliere la corda dalle corna, oppure accennare per tre volte di avvolgere le corna.

Se durante tali operazioni l'animale fa atto di cozzare, la prova si considera positiva, e dà diritto all'azione redibitoria.

b) Per l'epilessia (mal caduco).

Se si manifesta nei primi otto giorni dà diritto all'azione redibitoria, se dopo, si ha l'azione estimatoria ed il danno viene ripartito fra quanti hanno posseduto il soggetto nel periodo di un anno e tre giorni, compreso l'ultimo compratore.

Si ritiene raggiunta la prova con la presentazione di un certificato del veterinario che ha constatato l'accesso epilettico, oppure con la testimonianza di tre persone degne di fede attestanti che l'animale è caduto a terra manifestando pelo ispido, schiuma alla bocca, rivolgimento degli occhi, tremolio del corpo, e che, rialzatosi in piedi, è rimasto stordito per qualche tempo.

c) Per il prolasso della vagina (mostrar la madre).

Si alimenta la bestia nella misura normale col foraggio di stagione e le si dà da bere a volontà; si attende che la bestia si corichi e due testimoni osservano se “mostra la madre”.

La prova dura fino al pasto successivo.

La prova è positiva anche se soltanto sulla “madre” rimane sospesa una paglia.

d) Per il difetto di non dare il latte.

Il venditore, in presenza di testimoni, ha il diritto di assistere alla mungitura oppure di mungere lui la vaccina. Se non si riesce a vuotare la mammella perché la bestia trattiene il latte, la prova ha esito positivo e dà diritto all'azione redibitoria.

B) EQUINI

1. Salvo patto contrario, nelle contrattazioni degli equini non si intendono garantiti i difetti non redibitori né i visibili, né le buone qualità dell'animale, anche se durante le trattative le parti abbiano esclusi detti difetti o ammesse dette qualità.
2. Quantunque fra i contraenti vi sia patto di nessuna garanzia, pure il venditore è tenuto ugualmente per le malattie contagiose nel senso indicato all'art. 1, Sezione I – Compravendita bestiame.
3. Nei contratti di compravendita gli equini, qualora non intervenga garanzia convenzionale stabilita volta per volta per iscritto o comprovata dalla testimonianza di due o più persone o del mediatore, vengono garantiti dal venditore con la formula consuetudinaria “sano” o “sano e sincero” o “a piacimento”.
Con la garanzia di sanità il venditore si obbliga a garantire i vizi o difetti non apparenti che gli usi locali hanno riconosciuto ed accettato come redibitori e tali sono tutti quelli che impediscono o limitano sensibilmente all'animale il suo normale rendimento.
Per gli equini seguitano ad essere considerati redibitori principalmente i seguenti vizi, difetti e malattie: la bolsaggine, il restio, la zoppia cronica, l'oftalmia periodica (male della luna), il ticchio d'appoggio e il ticchio volante, l'emiplegia laringea (rantolo o sibilo o corneggio) e l'epilessia (mal caduco).
4. Con la formula “sano e sincero” oltre alla sanità, di cui all'articolo precedente, si garantiscono pure i casi detti “vizi d'animo” (ombrosità, vizio di mordere, di calciare, di rampare, ecc.).
Acquistando l'animale con la formula “a piacimento” il compratore ha la facoltà di restituirlo entro otto giorni dalla consegna.
5. Lo svolgimento delle contrattazioni è lo stesso di quello dei bovini.
6. Nella vendita “a lunga capezza” il venditore non garantisce alcun vizio redibitorio.
La vendita “a lunga capezza” deve risultare da atto scritto o da testimonianza ed il pagamento ha luogo in via immediata.

7. Nelle vendite ordinarie il pagamento è a otto o a quindici giorni dalla consegna; la garanzia di sanità dura otto giorni, compreso quello della consegna, salvo per le seguenti affezioni: la luna, quaranta giorni; l'epilessia (mal caduco), un anno e tre giorni.
8. Nel caso di "riferta" il compratore deve regolarsi come per i bovini.
9. Le contestazioni dei difetti o dei vizi sono fatte a mezzo del veterinario. Per il "restio" si usa attaccare il cavallo e gli si fa percorrere un tratto di strada non minore di due chilometri, lungo il quale viene fermato ripetutamente.
10. Le vendite da macello, se non espressamente dichiarate "a lunga capezza", si intendono fatte con la garanzia della commestibilità delle carni.

C) SUINI

1. **Maiali grassi** - I maiali si vendono a peso vivo o a peso morto.
La vendita a peso vivo viene fatta pesando l'animale presso la stalla e togliendo dal peso una tara convenzionale di kg. 2 se a digiuno e di kg. 5 se alimentato. Quando si vende a peso vivo, facendo riferimento ai prezzi indicati dalle Mercuriali edite dalla Camera di Commercio, per l'individuazione e la collocazione nella classe di peso di appartenenza e quindi per l'attribuzione del prezzo relativo si prende in considerazione il peso lordo, cioè quello a cui non è ancora stata detratta la tara d'uso.
Nella vendita a peso vivo si usa anche procedere alla pesatura del suino appena abbattuto, dissanguato e conservato intero.
In questo caso non si applica alcuna tara.
La vendita a peso morto viene fatta col peso del maiale macellato e sventrato, svuotato cioè di tutte le interiora (dall'intestino alla lingua).
Tutto ciò resta a disposizione del compratore a compenso della spesa di macellazione e della relativa tassa. Dal peso morto così ottenuto viene tolta, agli effetti del pagamento, una tara al massimo del 3%.
La visita veterinaria viene fatta dopo la macellazione e prima della pesatura del peso morto ed il contratto si perfeziona quando la visita risulti favorevole. L'uso del pagamento è per pronti contanti.
2. **Magroni** - Vengono venduti "a vista", senza tara, o "a peso" con tara da convenirsi. Nessuna garanzia, salvo per le malattie infettive, come detto all'art. 1, Sezione I – Compravendita bestiame.
3. **Lattonzoli** - Si considerano tali sino a kg. 30 di peso. Normalmente si vendono a peso e digiuni, senza alcuna tara; se governati, con tara da convenirsi, che usualmente è di kg. 1 per capo.

D) OVINI

Il solo difetto riconosciuto è la marciaia; la garanzia dura 40 giorni.

E) CAPRINI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

F) ANIMALI DA CORTILE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

II. MEDIAZIONE

1. La provvigione è dovuta all'intermediario tanto dal venditore quanto dal compratore, ma non solidalmente.
2. Il diritto alla provvigione si perfeziona al momento in cui l'affare è concluso.
3. Il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando il suo intervento sia accettato da una sola delle parti contraenti.
4. Ad un contratto non possono partecipare più di due mediatori, uno per ciascuna parte. In tal caso la mediazione va divisa in parti uguali salvo diversa pattuizione.
5. In caso di contestazione il mediatore o i mediatori chiamati a fare da arbitri per la decisione dell'insorta vertenza hanno diritto al rimborso delle spese e ad un adeguato premio.
6. La frase del mediatore "è un galantuomo" non significa che il mediatore stesso si renda garante della parte che egli rappresenta.
7. Il compenso per la mediazione è corrisposto in misura fissa per capo, in base alle tabelle concordate dalle rispettive categorie interessate.

III. PRODOTTI GREZZI

A) LATTE

1. La vendita del latte viene fatta o per uso industriale o per uso alimentare.
2. Il latte, sia per uso alimentare, sia per uso industriale, è venduto a peso o a volume.

a) Latte per uso alimentare.

La vendita del latte destinato al consumo alimentare viene effettuata a prezzi concordati, sia nell'entità che nelle modalità di pagamento, dalle rappresentanze delle associazioni dei produttori e dei primi acquirenti seguendo i dettami di cui alla normativa vigente.

b) Latte per uso industriale.

1. **Forma del contratto** - I contratti per la somministrazione di latte fra i produttori e gli esercenti di caseifici si sogliono concludere verbalmente.
2. **Libretto** - Il libretto nel quale sono annotate le quantità di latte somministrato costituisce prova anche del movimento di dare ed avere tra il produttore e l'esercente il caseificio.
3. **Caparra e fidejussione** - Nel silenzio del contratto non è d'uso prestare caparra o fidejussione.
4. **Oggetto del contratto** - In mancanza di patto diverso, oggetto del contratto è tutta la quantità di latte prodotta dall'azienda dopo che furono slattati i vitelli, eccettuato il latte necessario alle famiglie del concedente e del colono o del salariato.
5. **Durata del contratto** - Di solito il contratto si intende concluso per la durata della stagione casearia, la quale incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
6. **Prezzo** - Il prezzo è convenuto:
 - in misura fissata al principio della stagione casearia senza possibilità di revisione;
 - a riferimento, e in questo caso le parti intendono pattuito il prezzo che alla fine della stagione casearia sarà fissato dalla Commissione paritetica, istituita a tale scopo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - qualche volta, in base al prezzo ricavato da due o più caseifici sociali della zona, scelti di comune accordo fra le parti. In mancanza di convenzione varrà il prezzo a riferimento fissato dalla Commissione paritetica istituita a tale scopo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
7. **Obbligo di somministrare il latte** - Chi incomincia nel mese di aprile a portare il latte prodotto dalle proprie vacche ad un caseificio, senza avere convenuto prima il prezzo e la durata della somministrazione, è obbligato a portare il latte allo stesso caseificio per tutta la stagione casearia, a meno che egli si sia riservato il diritto di cessare la somministrazione, qualora non avvenga nel frattempo un accordo sul prezzo.
8. **Consegna del latte** - Salvo patto diverso, il latte deve essere consegnato al caseificio due volte al giorno, al mattino e alla sera, nelle ore consuete, in recipienti del fornitore. Il cascinaio lo pesa e ne annota la quantità in due libretti, uno dei quali è tenuto dal somministratore e costituisce la prova della quantità del latte somministrato. Per i caseifici per la produzione di formaggio il

latte se raffreddato può essere raccolto una volta al giorno, ad eccezione di quello da impiegarsi per la produzione del Parmigiano Reggiano.

9. **Caratteristiche del latte** - Il produttore deve fornire in recipienti igienicamente idonei il latte sano, genuino, intero, immune da colostro e da alterazioni, proveniente da vacche sane, alimentate con mangimi e foraggi idonei alla buona trasformazione del latte. Il cascinaio ha diritto di fare eseguire le analisi chimiche e batteriologiche. Per le produzioni tipiche vale quanto previsto dai rispettivi disciplinari di produzione.
10. **Annacquamento o scrematura** – L'annacquamento o la scrematura sono rilevati in maniera formale (con prelievo di tre campioni sigillati, in contraddittorio fra le parti).
11. **Pagamento del prezzo** - Salvo accordi diversi fra le parti il prezzo si suole pagare mensilmente.

B) UOVA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

C) LANA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) PELLI FRESCHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

E) PENNE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

F) LETAME

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 2

PRODOTTI DELL' AGRICOLTURA

A) FRUMENTO, GRANTURCO, RISONE, CEREALI MINORI, LEGUMINOSE

I. USI AGRICOLI

- 1. Contratto stabilito** - La vendita risulta da un contratto scritto in doppio originale firmato dalle parti e dal mediatore (quando esista), o dalla sola conferma di vendita del mediatore.
Nel contratto o nella conferma, oltre a tutte le condizioni di vendita, è contemplata la clausola arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie.
- 2. Campionamento** - Nel caso di vendita col mediatore, il campione viene suddiviso normalmente in tre parti: una per il compratore, una per il venditore e la terza per il mediatore. Nel caso in cui i campioni non fossero stati sigillati, fa fede il campione nelle mani del mediatore.
Nel caso di vendita senza il mediatore, il campione è suddiviso tra le parti.
- 3. Clausola “salvo visita”** - Nelle compravendite di cereali è consuetudinaria la clausola “salvo visita” quando la compera non avvenga su campione.
Quando avvenga su campione, l'acquirente che non si sia espressamente riservato il diritto della visita con la clausola “salvo visita”, o “salvo gradimento monte” o con altra equivalente, non ha altro diritto che di pretendere la consegna di merce uguale al campione o la rivalsa di eventuali danni o compensi per le differenze accertate dai periti.
- 4. Forme di consegna delle merci** - Le merci normalmente vengono consegnate franco di spesa sul veicolo alla rinfusa ove, all'atto della contrattazione, non sia stata specificatamente pattuita la consegna in colli.
- 5. Pesatura delle merci** - La pesatura deve essere eseguita nel luogo dove si effettua la consegna, avvenuta la quale non è più possibile sollevare eccezioni da parte dei contraenti.
Normalmente le spese di pesatura sono a carico del venditore, ed il peso deve essere fatto, nel caso di consegna di merce insaccata, salvo accordi in contrario, al netto dell'imballo, in colli di peso uniforme, calcolando cioè la tara reale del peso dell'imballo.
- 6. Caparra** - Specie nei contratti di vendita con consegna dilazionata si usa che il compratore dia una caparra che normalmente viene calcolata sulla base del 10% del

valore della merce venduta. Di tale caparra si tiene calcolo nell'ultima consegna, salvo disposizioni contrattuali diverse.

7. Pagamento - Se non vi è patto contrario, il pagamento si effettua all'atto di ogni singola consegna, al domicilio del venditore, per contanti o assegno circolare e franco di spese.

A 1. Frumento

1. Contrattazioni - Il frumento tenero e duro si vende a peso e si hanno quattro forme contrattuali di vendita:

- a) su campione tipo;
- b) su campione tipo, con garanzia di peso specifico (più propriamente peso per ettolitro) minimo, medio o minimo tassativo;
- c) dopo visita al monte fatta direttamente dal compratore (merce vista e gradita);
- d) su denominazione.

Nella forma di cui al punto a) hanno valore solo le caratteristiche esteriori di granigione, colorazione, conservazione, ecc., e se anche il venditore in sede di contratto indica il peso specifico della merce, tale dichiarazione ha un valore puramente informativo e non impegnativo.

Nella forma di cui al punto b), qualora all'atto della consegna, in contraddittorio tra le parti, risulti un peso specifico inferiore a quello garantito, si applica il seguente abbuono percentuale: 0,50% fino ai primi due chilogrammi mancanti per ettolitro o frazione proporzionale; per i successivi 3 chilogrammi si applica l'abbuono percentuale dello 0,75%.

Nella forma di cui al punto c) il contratto di vendita si perfeziona con la visita della merce che il compratore fa nel magazzino del venditore. In tal caso il venditore è responsabile della buona conservazione della merce nel proprio magazzino, dal giorno dell'avvenuta visita fino al giorno in cui è contrattualmente stabilito il termine del ritiro.

Nella forma di cui al punto d) il contratto di vendita si perfeziona con l'indicazione delle caratteristiche convenute.

2. Caratteristiche merceologiche - Per le caratteristiche merceologiche (peso specifico, impurità, ecc.) relative alle voci di frumento tenero e duro trattate localmente, si fa riferimento alle indicazioni del listino dei prezzi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

3. Tolleranza di corpi estranei – E' normalmente ammessa una percentuale dell'1% di corpi estranei, per i grani teneri e del 2% per i grani duri salvo dichiarazione in contrario contrattuale o constatazione di fatto sul campione di vendita.

In caso di eccedenza di corpi estranei non farinosi, oltre alla tolleranza consentita dal contratto e per altri punti l'abbuono è stabilito in ragione percentuale in base al prezzo del contratto.

I corpi estranei farinosi danno luogo, oltre alla tolleranza consentita dal contratto per gli ulteriori due punti eccedenti, ad un abbuono dello 0,50% sul prezzo del contratto. Se l'eccedenza di corpi estranei, qualunque essi siano, supera i limiti sopra indicati, l'abbuono relativo deve essere stabilito mediante arbitrato.

- 4. Tolleranza nella quantità** - Quando il quantitativo segnato in contratto è seguito dalla parola "circa", si intende accettata a favore del venditore una tolleranza, in più o in meno, del 2% del quantitativo contrattato.

A 2 . Risone

- 1. Condizioni particolari nelle trattative** - La merce viene venduta su campione prelevato dal mediatore il quale provvede ad effettuare la resa e a valutarne la qualità. In caso di differenze di resa e/o di qualità riscontrate alla consegna del risone, le stesse verranno definite mediante verifica della resa qualità sui campioni sigillati effettuati al momento della consegna della merce.
Il venditore è responsabile della buona conservazione della merce nel proprio magazzino fino al giorno in cui è contrattualmente stabilito il termine del ritiro.
- 2. Tolleranza nella quantità** - Quando il quantitativo segnato in contratto è seguito dalla parola "circa", si intende accettata a favore del venditore una tolleranza, in più o in meno, del 5% del quantitativo contrattato.

II. USI COMMERCIALI

- 1. Contrattazioni** - Le contrattazioni avvengono sia a mezzo mediatore, sia direttamente tra le parti.
- 2. Contrattazioni a mezzo mediatore** - Nei casi in cui la contrattazione avvenga tramite il mediatore, questi, generalmente, rilascia od invia alle parti una "conferma" scritta, nella quale vengono riportati gli estremi dell'affare concluso.
A tale documento i contraenti si attengono per la materiale esecuzione dell'affare stesso.
Una eventuale discordanza riscontrata nella "conferma" dovrà essere denunciata, con attendibile motivazione, dalla parte, o dalle parti, con immediatezza o quanto meno entro il termine che, nella maggior parte dei casi, il mediatore suole fissare in "conferma".
Può verificarsi, particolarmente nei contratti ad esecuzione differita, che le parti (in genere ad iniziativa del venditore) si scambino direttamente, o anche con l'intervento del mediatore, un contratto il quale perfeziona, nella forma, l'affare già concluso. La mancata sottoscrizione del contratto da parte di un contraente non infirma la validità dell'affare che resta pertanto valido e vincolante sulla base della "conferma" rilasciata dal mediatore.
- 3. Stipulazione di affari senza intervento di mediatore** In caso di contrattazione diretta, le parti, normalmente, si scambiano regolare contratto su moduli tipo, con reciproca firma.

Per le vendite interessanti merci di produzione locale, si usa talvolta lo scambio di una conferma scritta anche da una sola delle parti.

4. **Prezzo** - Il prezzo dei frumenti, granturchi e cereali in genere è commisurato a chilogrammo, o a quintale o a tonnellata e si intende riferito al valore della merce senza imballo, franca nel luogo convenuto per la consegna, escluso ogni e qualsiasi onere fiscale.
5. **Peso** - Il peso dei colli, salvo contrarie pattuizioni preventivamente stabilite, deve essere uniforme. Per merce alla rinfusa si intende merce venduta senza imballo. Nel caso che il compratore intenda ricevere la merce insaccata a seguito di accordo preventivo, la insaccatura deve essere fatta a cura e spese del venditore.
6. **Pagamento** - Il pagamento, salvo contrarie pattuizioni, viene effettuato a pronta cassa, ossia entro otto giorni dalla consegna, e per contanti, nelle mani del venditore al suo domicilio, oppure nel mercato immediatamente successivo al giorno del ricevimento della merce, per ogni singola consegna.
7. **Termini di pagamento** - Il termine fissato per il pagamento è improrogabile. In caso di ritardato pagamento, anche se riguardante altro affare, oppure se il compratore si rende insolvente, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o posticipare le consegne e chiedere che il pagamento sia fatto alla consegna in partenza, con diritto, sempre previa regolare diffida, a far luogo alla risoluzione dell'affare, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
8. **Pagamento nei casi di contestazione** - I casi di contestazione per ammanco peso o per differenza di qualità della merce ricevuta, o per deficiente condizionamento, non esonerano il compratore dalla osservanza delle condizioni pattuite di pagamento. E' tuttavia consentito al compratore di trattenere l'importo corrispondente all'abbuono preteso e contestato, sino alla fine della contestazione.
9. **Unità di misura** - La quantità della merce venduta è espressa in chilogrammi, in quintali o tonnellate.
10. **Tolleranza a favore del venditore** - Solo ed unicamente per le vendite fatte con la clausola "circa" è ammessa una tolleranza a favore del venditore del 2% in più o in meno della quantità contrattata. Solo per il risone tale tolleranza è del 5%. In tutti gli altri casi, la quantità contrattata si intende "bloccata". Le quantità vendute per "consegna ripartita" sono considerate separatamente per ogni consegna agli effetti del peso consegnato in più o in meno.
11. **Campioni** - Quando la vendita si effettua su "campione reale" e su "campione tipo", il campione viene normalmente suddiviso in due parti. Una parte è consegnata al compratore, l'altra è trattenuta dal venditore od eventualmente dal mediatore. Nel caso di controversia e quando i campioni non siano stati preventivamente sigillati e siglati, fa fede il campione eventualmente nelle mani del mediatore.
12. **Vendita su "campione reale"** - La merce da consegnarsi deve corrispondere a tutti i requisiti del campione sul quale è stato perfezionato l'affare.

13. **Vendita su “campione tipo”** - La merce da consegnarsi deve corrispondere in modo approssimativo al campione rilasciato. Deve comunque corrispondere a tutte le caratteristiche essenziali della qualità contrattata.
14. **Vendita su “denominazione”** - La merce venduta su “denominazione” deve essere conforme alla qualità espressa nella clausola, avuto riguardo alla buona media dell’ annata, al tempo ed al luogo di consegna e alla provenienza della merce.
15. **Vendita “salvo visita”** - L'affare si intende definitivamente perfezionato dopo la visita ed il gradimento della merce da parte del compratore. La merce deve pertanto corrispondere al campione prelevato “sul monte della partita” visitata e gradita. La visita deve essere effettuata entro e non oltre il terzo giorno, esclusi i festivi e il sabato, dalla data di trattazione dell'affare.
16. **Peso ettolitrico o specifico** - Per le vendite o per i contratti di grano su denominazione si stabilisce fra le parti un minimo di peso per ettolitro o peso specifico.
17. **Constatazione del peso per ettolitro o peso specifico** - La constatazione del peso specifico viene fatta con speciali bilance atte allo scopo. In caso di contestazione, la constatazione stessa può essere fatta in contraddittorio. Qualora le parti non raggiungano l'accordo, la verifica viene effettuata su campioni prelevati e sigillati al momento della consegna. Detto campione viene inviato prontamente ad un laboratorio ufficiale per la definitiva constatazione del peso specifico.
18. **Abbuono per deficienza peso per ettolitro o peso specifico** - Gli abbuoni percentuali si intendono da conteggiarsi sul prezzo della merce e vengono detratti dal prezzo di vendita. Per la determinazione di tali abbuoni si fa riferimento a quanto stabilito nei contratti – tipo nazionali in vigore nella Borsa Merci di Bologna.
19. **Peso per ettolitro o specifico superiore al convenuto** - Salvo accordi contrari non dà diritto a nessun aumento di prezzo.
20. **Caratteristiche generali** - Per le vendite o per i contratti di frumento (escluse quelle effettuate su “campione reale” o per “merce vista e gradita”) normalmente si stabilisce fra le parti un minimo di peso ettolitrico o peso specifico, la percentuale dei corpi estranei e la percentuale di umidità. Per le vendite o per i contratti di granturco (escluse le vendite effettuate alla condizione di “merce vista e gradita”) normalmente si stabilisce fra le parti la percentuale di umidità.
21. **Condizionamento** - La merce si intende sempre venduta alla condizione di “sana”, “leale”, e “mercantile”.
22. **Sana** - Si intende che la merce deve essere scevra da odori sgradevoli od impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata, non abbia grane cotte, carbonare o macchie di muffa.
23. **Leale** - Si intende che la merce deve essere scevra da vizi occulti.

- 24. Mercantile** - Si intende che la merce deve essere scevra da difetti che impediscano la sua classificazione nella buona media del prodotto dell'annata al tempo ed al luogo di consegna, ed alla provenienza.
- 25. Sano secco, sano stagionato** - Specie per i granturchi sono usate le formule di "sano secco" e "sano stagionato"
- 26. Secco** - Si intende quel cereale essiccato naturalmente od artificialmente avente il tenore di umidità espressamente indicato nei singoli contratti – tipo nazionali in vigore nella Borsa Merci di Bologna.
- 27. Stagionato** - Si intende quel cereale che abbia un grado di umidità non superiore a quanto comporti la stagione al tempo ed al luogo di consegna e di provenienza della merce, avuto riguardo alla buona media del raccolto dell'annata. Il grado di stagionatura dei cereali deve comunque essere tale da non provocare il loro rapido deterioramento.
- 28. Classificazione dei frumenti di produzione bolognese** - La classificazione dei frumenti bolognesi è la seguente:
- grani teneri:
 - grano di forza;
 - varietà speciale;
 - fine;
 - buono mercantile;
 - mercantile;
 - grani duri:
 - grano fine;
 - buono mercantile.

Le particolari caratteristiche (peso specifico, tolleranza corpi estranei, ecc.), vengono determinate annualmente dal Comitato di Borsa nominato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

- 29. Consegna** - La consegna della merce è convenuta all'atto della contrattazione. Essa può essere "prontissima", "pronta" oppure "differita" entro un termine stabilito, oppure "ripartita" in uno o più periodi di tempo successivi. In mancanza di diversa designazione la consegna si intende sempre "pronta".
- 30. Consegna "prontissima" o "pronta"** - La consegna "prontissima" deve essere eseguita entro il termine di 3 giorni, esclusi i festivi e il sabato; la consegna "pronta"

entro il termine di 8 giorni, esclusi i festivi e il sabato, con inizio rispettivamente dal giorno successivo al perfezionamento del contratto per merce alla rinfusa o in imballi forniti dal venditore. Le disposizioni per la consegna devono essere date immediatamente.

- 31. Consegne “differite” - Consegne “ripartite”** - La consegna “differita” o “ripartita” risulta dalla conferma di vendita del mediatore o dal contratto scambiato dalle parti. La consegna della merce deve, in questi casi, essere effettuata nei precisi termini di tempo stabiliti.
- 32. Consegne ripartite** - Le quantità vendute per consegne ripartite sono considerate, anche agli effetti della consegna, come altrettanti contratti separati, vale a dire uno per ogni quota stabilita in contratto.
- 33. Ritardi nei termini di consegna** - I termini di consegna sono tassativi. Trascorsi i termini prescritti per la consegna della merce, questa può essere consegnata solo se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore o a mancanza di vagoni. Nell'uno e nell'altro caso il venditore deve tempestivamente comunicare e comprovare le ragioni di forza maggiore o la mancata concessione dei vagoni. Per le consegne dilazionate (differite o ripartite) se il compratore non ha diffidato il venditore, almeno 48 ore prima, esclusi i giorni festivi e il sabato, dello scadere del termine di consegna ad osservare inderogabilmente tale termine, deve, prima di ritenere risolto il contratto, mettere in mora il venditore concedendogli un ulteriore termine di 48 ore, esclusi i giorni festivi e il sabato, per la esecuzione del contratto. Trascorsi otto giorni, esclusi i festivi e il sabato, dalla scadenza del termine di consegna o dalle eventuali proroghe, senza che la parte diligente abbia provveduto a mettere in mora il proprio contraente, il contratto medesimo si intende senz'altro risolto, ferma restando la responsabilità della parte inadempiente.
Il ritardo nei termini di consegna, fatta eccezione per i fatti non imputabili al venditore, dà sempre diritto al compratore al risarcimento dell'eventuale danno sofferto.
- 34. Ritardo nell'invio dell'imballo o nell'invio delle disposizioni** - Quando il compratore ritarda nell'invio dell'imballo o delle disposizioni di consegna della merce, il venditore ha facoltà di ritardare la spedizione o la consegna di tanti giorni quanti ne ha ritardati il compratore nel fornire l'imballo o le disposizioni di spedizione o di consegna.
- 35. Luogo di consegna** – Il luogo o la stazione di consegna sono quelli stabiliti dalle condizioni di vendita.
- 36. Consegna franco camion** - Per le vendite “franco camion arrivo” si intende che la merce deve essere consegnata posta su automezzo allo stabilimento od al magazzino del compratore. Per le vendite “franco camion partenza” si intende che la merce deve essere consegnata franca su automezzo stivata allo stabilimento o magazzino del venditore.
- 37. Consegna franco vagone** - La merce venduta “franco vagone” si intende resa franca su vagone alla stazione convenuta.

In difetto di più precisa indicazione si intende la stazione ferroviaria più vicina allo stabilimento o magazzino del venditore. Il venditore deve curare tutte le operazioni inerenti al carico e alla spedizione della merce.

- 38. Consegna a domicilio** - La consegna a domicilio è fatta a cura del venditore, allo stabilimento o al magazzino del compratore.
- 39. Cause di forza maggiore** - Il ritardo della consegna, causato da provata mancata concessione dei vagoni o da altre cause di forza maggiore, peraltro tempestivamente comunicate dal venditore al compratore, non può dare motivo al compratore di rifiutare la merce. Il venditore deve, però, a richiesta del compratore, mettere a disposizione di quest'ultimo la merce venduta nel luogo di carico o dove si trova, previo conguaglio delle spese normali di messa a vagone.
- 40. Ricevimento in peso e qualità** - Il ricevimento della merce in peso e qualità avviene nel luogo stabilito per la consegna. Quanto precede salvo contraria pattuizione.
- 41. Rischio di viaggio** - La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore anche quando la vendita è fatta con la clausola "franco arrivo" intendendosi, con tale dicitura, che è a carico del venditore il solo nolo ferroviario e non il rischio di viaggio.
Se il trasporto è eseguito con altri mezzi, il rischio è a carico di chi assume il trasporto.
- 42. Condizionamento leguminose** - Per i fagioli ed i ceci, salvo contraria pattuizione, si intende che la merce deve essere sterilizzata. E' consentita una tolleranza, senza abbuono, fino allo 0,10% di tarlati, tonchiati o bucati. Per le fave, favette e favino è consentita una tolleranza, senza abbuono, fino al 3% di corpi estranei.
- 43. Cautele per reclami** - Quando il compratore ritenga di dover imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali od avarie di viaggio riscontrati all'arrivo della merce, è tenuto a farli constatare dal vettore:
- a) con apposito "processo verbale", nel caso che la merce sia stata trasportata a mezzo ferrovia o tranvia;
 - b) con dichiarazione, nel caso che la merce sia stata trasportata con altri mezzi.
- In ogni caso dovrà essere dato immediato avviso al venditore senza comunque sollevare dalle eventuali responsabilità il vettore.
- 44. Obbligo di ritiro della merce** - Il compratore è tenuto in ogni caso a prendere in consegna la merce a scampo di spese di giacenza o sosta, salvo le contestazioni di cui all'articolo precedente e salvo il suo diritto di reclamo o di rifiuto per l'eventuale differenza di qualità ai sensi degli articoli seguenti.
- 45. Differenza di qualità** - Nei casi di differenza di qualità tra la merce contrattata e quella ricevuta, quando si tratti di trasporti su strada, si procede al campionamento della merce in contraddittorio fra l'autista, in rappresentanza del venditore, e l'acquirente, o chi per esso.
Si confezionano tre campioni in vasi di vetro o plastica del peso non inferiore a kg. 1, chiusi e sigillati dalle due parti.

Un campione rimane all'acquirente, uno all'autista che lo recapita al venditore e il terzo viene consegnato al mediatore o inviato dal compratore al laboratorio d'analisi.

- 46. Abbuoni per differenza di qualità** - Se la differenza di qualità constatata all'arrivo è riconosciuta, le parti concordano, sia direttamente, sia con il concorso del mediatore, l'entità dell'abbuono. Mancando l'accordo fra le parti, lo stesso abbuono viene normalmente stabilito a mezzo di arbitrato.
- 47. Diritto di rifiuto della merce** - Se l'abbuono determinato dall'arbitrato a favore del compratore supera il 10% del valore della merce, il compratore ha diritto, purché gli arbitri non abbiano deciso altrimenti, di rifiutare la merce e di lasciarla dove si trova, per conto, rischio e pericolo del venditore. In questo caso il venditore è tenuto a ritirare la merce entro i cinque giorni successivi alla notifica del compratore, previo rimborso delle somme eventualmente riscosse e di tutte le spese sostenute dal compratore stesso, salvo il diritto di quest'ultimo di pretendere la sostituzione della merce o la rifusione dei danni.
- 48. Mancata esecuzione del contratto** - In caso di risoluzione per inadempimento totale o parziale del contratto, il risarcimento dell'eventuale danno viene determinato in base al prezzo indicato nel bollettino della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna del mercato immediatamente successivo al giorno in cui l'altra parte si è resa inadempiente, ove non abbia esercitato senza ritardo il diritto di riacquisto o di rivendita in "danno e spese" della parte inadempiente.
- 49. Arbitrato** - Quando le contestazioni sorte in dipendenza di affari stipulati secondo gli usi e le consuetudini della piazza di Bologna non siano direttamente risolte fra le parti o con il concorso del mediatore, esse vengono deferite alla decisione di arbitri amichevoli compositori i quali giudicano "ex bono et aequo" senza alcuna formalità di legge ma ai sensi degli stessi usi ed in conformità alle stesse consuetudini vigenti sulla piazza di Bologna.
- 50. Mediazione** - Il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui l'affare è concluso senza che il diritto stesso possa essere pregiudicato da successive possibili vicissitudini.

A 3. Leguminose

Anche per le leguminose valgono gli usi e le consuetudini commerciali dei cereali in genere, integrati dagli articoli 43 e 44.

B) PATATE, ORTAGGI, FRUTTA FRESCA

- 1. Generalità** - Gli ortaggi e le frutta si commerciano per l'interno e per l'estero. Quando le contrattazioni avvengono per merci immesse alla vendita in un mercato comunale, si applica il regolamento vigente nel mercato stesso. In entrambi i casi la merce deve essere conforme alle norme di qualità vigenti.

2. Sistemi di contrattazione - I sistemi di contrattazione in uso fra produttori, commercianti e commissionari sono i seguenti:

a) a peso;

b) a numero;

c) a colpo: si intende che nella cifra forfettaria pattuita è compresa tutta la merce prodotta in una determinata superficie o in un determinato numero di piante, nell'un caso o nell'altro preventivamente individuati;

d) a netto ricavo o a conferimento: tale sistema di contrattazione è praticato nelle vendite in conto commissione nelle quali il commissionario si impegna di corrispondere al venditore il ricavo della vendita, al peso effettivamente esitato al netto delle spese e della propria commissione comprensiva del compenso per lo "star del credere" a cui egli è sempre tenuto;

e) a riferimento: si intende che la merce è consegnata al compratore con prezzo da stabilirsi in base alla liquidazione che sarà fatta in epoca successiva da un determinato ente o persona indicato preventivamente nel contratto. Questo sistema è particolarmente in uso per i fragoloni, le susine, i pomodori, gli asparagi, le patate e le cipolle;

f) con fornitura di seme (specie per gli agli, le carote, i fagiolini, le cipolle, i piselli e i pomodori): si intende che il compratore del prodotto fornisce il seme necessario per la coltivazione e ritira, a condizioni prestabilite, tutta la produzione che se ne ricava.

3. Caparra - La caparra, il cui ammontare è stabilito di comune accordo all'atto della vendita, si sconta per intero all'atto del pagamento dell'ultimo carico.

La caparra normalmente è stabilita nell'ammontare del quarto del valore della merce contrattata.

4. Danni da grandine - Qualora i prodotti ortofrutticoli vengano danneggiati da grandine nel periodo che intercorre tra la vendita e la fine delle operazioni di raccolta, è facoltà del compratore di sciogliere il contratto ad ogni effetto, ma il compratore stesso è tenuto al pagamento del prezzo pattuito per tutta la merce eventualmente ritirata prima della grandinata.

5. Calo peso - Per le vendite a peso è prevista una tara convenzionale, a fronte del calo peso naturale, del 2%.

B 1. Patate

Le contrattazioni vengono effettuate a peso, con pagamento alla consegna. La consegna è fatta sul luogo di produzione con imballaggio e su mezzo di trasporto del compratore. Agli effetti della consegna si scartano, prima della pesatura, le patate rosicchiate, tagliate, verdi, annerite, aggrinzite e quelle di peso inferiore al minimo stabilito, salvo che il contratto non venga concluso a "buca piena".

B 2. Ortaggi

- 1. Carote** - Le contrattazioni vengono effettuate a peso ed il peso è da intendersi netto. Il pagamento è fatto di norma alla consegna.
Il prodotto deve essere sano e della misura prestabilita.
- 2. Cipolle** - Le contrattazioni vengono effettuate o previa visita al monte o con la clausola "cipolle mercantili", con pagamento di norma alla consegna.
Per "cipolle mercantili" si intendono quelle stagionate, asciutte e prive di difetti che ne pregiudichino la commestibilità.
Agli effetti della consegna si scartano, prima della pesatura, i bulbi doppi, fioriti ("maschi"), germogliati, tagliati, guasti, e quelli inferiori alla misura minima stabilita. L'imballaggio viene fornito dal compratore.
- 3. Agli** - Le contrattazioni degli agli vengono effettuate a peso, con imballaggio del compratore, anche se i bulbilli (spicchi) da riproduzione furono forniti dall'acquirente con diritto di prelazione sul prodotto. Il pagamento viene fatto alla consegna.
Salvo patto contrario, i bulbi piccoli o imperfetti costituiscono lo scarto, il quale viene commercializzato separatamente.
- 4. Fagiolini e piselli** - La contrattazione e la raccolta avvengono previa visita. Il peso è da intendersi netto. Il pagamento è alla consegna.
Il prodotto deve essere sano, asciutto, non fermentato ed immune da fisiopatie (ruggine ed altre).
- 5. Asparagi** - Si contrattano alla rinfusa o a mazzi confezionati con turioni di grossezza omogenea.
La lunghezza massima dei turioni va da 25 a 27 centimetri a seconda delle varietà. Questi devono essere privi di notevoli gibbosità perché i cosiddetti "gobbi", unitamente alle asparagine (turioni sottili), vengono trattati a parte. Il peso è netto da tara ed il pagamento si effettua alla consegna.

B 3. Frutta fresca

- 1. Ciliegie** - Le contrattazioni si effettuano a peso netto o a scendi albero o in piedi. L'imballaggio è fornito dall'acquirente quando la merce viene acquistata alla produzione.
- 2. Fragole e fragoloni** - Le contrattazioni vengono fatte a peso netto a riferimento o a padella.
L'imballo è a carico del compratore quando la merce viene acquistata alla produzione. La merce deve essere asciutta, sana, soda e priva di residui terrosi.
- 3. Mele, pere, pesche, albicocche, susine** - Le contrattazioni vengono effettuate, previa visita, a peso o a conferimento o a colpo, a volte facendo riferimento alle

norme I.C.E. e alle qualifiche da esse predisposte. La consegna è fatta sul luogo di produzione con imballaggio e su mezzi di trasporto del compratore.

Il peso è al netto, senza applicazione di tara convenzionale.

Agli effetti della consegna, si scartano, prima della pesatura, i frutti caduti, rotti, ticchiolati, "bacati freschi", infestati da *aspidotus* (o cocciniglia di S. José), di pezzatura inferiore alla stabilita e, per le pesche, anche i frutti infestati da "Cydia molesta" o affetti da gommosi o eccessivamente maturi.

Qualora la vendita sia stata convenuta a "scendialbero" o a "scarica pianta", si scartano solamente i frutti caduti.

- 4. Cocomeri e meloni** - Le contrattazioni di cocomeri e di meloni vengono fatte a peso, a colpo, e più raramente a numero, per consegna sul luogo di produzione alla rinfusa e su mezzo del compratore.

Avvenuta la consegna, il venditore non è responsabile per i cocomeri che successivamente risultassero di imperfetta o eccessiva maturazione o di scarso colore.

B 4. Mediazione

- 5.** La mediazione d'uso, per tutte le frutta e tutti gli ortaggi, viene corrisposta in ragione dell'1,50% per parte sempre che il mediatore abbia partecipato alla formazione del contratto.

C) FRUTTA SECCA

Caldarroste – Le contrattazioni di caldarroste vengono fatte a pezzo.

D) UVA E MOSTO

Il mercato dell'uva ha subito una radicale trasformazione. Gran parte della produzione viene conferita alle cantine sociali, la parte rimanente viene trattata come segue:

D 1 . Uva da vino

- 1.** I contratti di uva da vino avvengono in natura a peso. L'indicazione della quantità consente una tolleranza in più o in meno del 5%. Se è venduta tutta la produzione di uno o più poderi, l'eventuale indicazione della quantità è approssimativa.

I contratti per uva pigiata a misura non sono in uso per commercianti e vinificatori.

- 2.** In detti contratti la pesatura si fa presso il venditore quando la consegna è fatta in loco. Quando è fatta franco cantina del compratore questi provvede alle spese di pesatura.

Nel caso che si ricorra alla pesa pubblica la spesa è a carico del venditore.

- 3.** L'uva venduta deve essere "sana, matura e mercantile" .

4. Per l'uva venduta in grappolo nell'imolese si concede la tara del 2%.
5. Quando il trasporto è fatto dal produttore, la responsabilità per le perdite è a suo carico.
6. Il compratore può ricusare l'uva comprata se è di qualità diversa da quella convenuta. Può del pari sciogliere il contratto di acquisto di uva ancora sulla pianta se dopo il contratto sopravviene la grandine.
7. **Mediazione** - La provvigione al mediatore viene corrisposta a percentuale sul valore in ragione del 2% a carico del venditore e dello 0,50% a carico del compratore.

D 2 . Uva da tavola

8. si fa riferimento alla frutta fresca.

D 3 . Mosto

9. I mosti si dividono in cinque categorie:

a) freschi;

b) muti;

c) concentrati;

d) concentrati rettificati;

e) parzialmente fermentati.

a) Mosti freschi - Si considerano i mosti appena ottenuti dalle spremiture, refrigerati e stabilizzati senza aggiunta di additivi. Si vendono a grado Beaumè e a zuccheri in peso.

b) Mosti muti - Cioè non fermentati. Si vendono completamente sfecciati, limpidi, naturali, a peso e a grado Beaumè.

c) Mosti concentrati - Cioè mosti muti concentrati ad alto tenore zuccherino. Si vendono a peso e a grado Beaumè e a zuccheri in peso.

d) Mosti concentrati rettificati - Cioè mosti concentrati ad alto tenore zuccherino, sottoposti a ulteriori processi di depurazione. Si vendono a gradi alcool potenziati.

e) Mosti parzialmente fermentati - Si considerano i mosti che hanno appena iniziato il processo di fermentazione. Si vendono a peso per grado complessivo.

10. Mediazione - La provvigione al mediatore viene corrisposta in ragione dell'1,70% a carico del venditore e dello 0,80% a carico del compratore.

E) OLIVE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

F) AGRUMI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

G) SEMENTI

Salvo diversa volontà delle parti, per la produzione e la commercializzazione delle sementi si rinvia alla normativa vigente a livello nazionale nonché a quanto disposto dagli Enti nazionali a ciò preposti.

H) ERBE, FORAGGI, STRAME

I . Parte generale

1. I modi in uso nella contrattazione dei foraggi sono i seguenti:

- a) per prodotto ricavabile da uno o più appezzamenti determinati di prato - così detta vendita in piedi -;
- b) per prodotto effettivamente ricavato da uno o più appezzamenti determinati di prato - cioè vendita di fieno stagionato e pronto sul campo -;
- c) per una data quantità e qualità di prodotto già in cumulo.

Nel caso di cui al punto a) le norme che regolano la contrattazione sono le seguenti:

- il prezzo è stabilito a superficie, intendendo la medesima comprensiva di metà fosso e metà capezzagna, e cioè si riferisce all'ettaro o all'unità di misura locale di prato in cui deve prodursi il raccolto;
- la contrattazione riguarda il foraggio ricavabile con la totalità degli sfalci, salvo patto contrario;
- le spese di falciatura, disseccamento, condotta fuori del prato e di assicurazione del prodotto sono totalmente a carico del compratore;
- stabilito il contratto, le eventualità che possono determinare la perdita totale o parziale del prodotto stanno a carico esclusivo del compratore;

- il termine entro il quale devono essere ultimate le falciature e sgomberati gli appezzamenti dal raccolto in erba è normalmente fissato al 4 ottobre; al 29 settembre nel Persicetano;
- il pagamento viene effettuato in varie rate, cioè corrispondendo un terzo circa dell'importo prima dell'inizio della falciatura, un terzo entro giugno ed il saldo entro agosto.

Nel caso di cui al punto **b)** cioè quando si contratti l'effettivo raccolto ottenuto da uno o più prati determinati, indicandone la qualità, le norme che regolano la contrattazione sono le seguenti:

- viene effettuata una visita sul luogo;
- la falciatura, il disseccamento e il carico sono a carico del venditore, come pure la condotta fuori del campo quando questa sia necessaria, salvo patto contrario;
- il foraggio deve essere raccolto ben disseccato, di buon odore e di bel colore;
- il foraggio è rifiutabile quando dopo la falciatura abbia sofferto più di una pioggia;
- il compratore deve tollerare il danno cagionato da una sola pioggia che sopravvenga dopo la falciatura.

Qualora intervenga una pioggia che modifichi sostanzialmente le caratteristiche qualitative del prodotto, le parti ricorrono ad altra contrattazione;

- stabilito il contratto, se il raccolto risulta maggiore o minore della quantità indicata, vi è una tolleranza del 10%.

Nel caso di cui al punto **c)** cioè quando si contratti fieno già in cumulo, la vendita avviene o dietro visita o su campione. E' praticata anche la vendita ad occhio, nel qual caso il prezzo è stabilito a forfait; di conseguenza non segue pesatura, né controllo del volume.

2. La vendita in cumulo può essere fatta a foraggio sciolto o pressato. In quest'ultimo caso l'operazione di pressatura viene eseguita a cura e a spese del compratore.
3. I difetti occulti (muffe, non corrispondenza dell'interno del cumulo alla parte accertabile) vanno denunciati al momento del carico, cioè quando anche gli strati interni del cumulo diventano visibili.
Per quanto riguarda il foraggio pressato in campo e venduto in un secondo tempo in cumulo, il controllo va effettuato sul 5% del numero delle balle. Detto controllo si attua al momento del carico.
4. Il pagamento, preceduto da caparra al momento della contrattazione, avviene alla pesatura; nella vendita ad occhio, al momento del carico.

5. La pesatura, per tutti i modi di contrattazione, viene eseguita sul luogo di produzione oppure alla pesa pubblica più vicina; la spesa è a carico del venditore.

6. Modi in uso nella contrattazione della paglia:

- la paglia di frumento viene venduta pressata oppure "in campo".
In quest'ultimo caso il prezzo è stabilito a superficie, intendendo che tutte le spese di pressatura, carico e trasporto sono a carico del compratore;
- la paglia di riso viene normalmente pressata e venduta a quintale.

7. In tutti i casi il trasporto è a carico del compratore.

II. Mediazione

8. La mediazione è a carico dei contraenti in ugual misura. Per il compenso si farà riferimento alle tariffe riconosciute dalle categorie professionali interessate.

I) CANAPA

Gli usi in materia sono venuti meno con la cessazione della produzione della canapa, sia macerata sia verde.

L) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

M) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

N) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

O) DROGHE E SPEZIE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

A) LEGNA DA ARDERE

1. La legna da ardere suole dividersi in essenza forte (quercia, faggio, olmo, ecc.) ed essenza dolce (abete, castagno, pioppo, ecc.). Nelle vendite si usa precisare la qualità dell'essenza.
2. Se si vendono le piante esistenti in un dato tenimento, tutte vi si ritengono comprese senza eccezione alcuna. Se si vende, in un dato tenimento, una determinata specie di alberi, si intendono tutti quelli che la scienza designa con tale nome: questi vengono contrassegnati quando, nel tenimento, siano frammisti ad alberi di altra specie.
3. Se gli alberi si vendono in piedi, il loro atterramento è fatto dal compratore a sue spese. Sono pure a carico del compratore le spese per i permessi occorrenti, per le eventuali contravvenzioni ai regolamenti forestali, per i danni eventualmente arrecati al venditore.
Stanno a carico del venditore le spese di sistemazione del terreno stesso per atterrare le piante, salva contraria pattuizione.
4. Alla definizione dei contratti precede sempre una visita da parte del compratore.
5. Il compratore dà usualmente una caparra. La caparra stessa viene considerata anche come principio di pagamento e si scomputa nell'ultimo versamento ove si preveda il pagamento in più volte.
La misura della somma data a titolo di caparra è di solito dal 10 al 20%.
6. Appena concluso il contratto e data la caparra, gli alberi, sia in piedi sia atterrati, si hanno per consegnati, purché essi siano contrassegnati o almeno ne sia determinato il numero. Dopo la consegna ogni avaria è a danno del compratore.
7. La legna da ardere si contratta a peso ed a volume, a taglio fresco ed a stagionatura.
Per la legna stagionata si intende legna atta facilmente alla combustione, il cui taglio sia stato effettuato 3 - 4 mesi prima della vendita.
E' consuetudine fornire la legna da ardere in pezzatura commerciale, tagliata e segata, cioè in tronchi di circa m.1,20, del diametro da un minimo di cm.5 ad un massimo di cm. 25 - 30, se all'ingrosso; in pezzi di circa cm. 25 - 30 di lunghezza, e del diametro che va da un minimo di cm. 5 ad un massimo di cm.15, se al minuto.
8. Nelle contrattazioni per il consumo domestico, a meno che non si tratti di grosse partite, non si usa né la visita né la caparra.

9. Le grosse partite si consegnano generalmente in luogo o su autocarro; in questo caso le spese di trasporto dal luogo di consegna a destinazione sono a carico dell'acquirente.
10. Il pagamento della legna da ardere e delle fascine avviene usualmente alla consegna; per le grosse partite il pagamento è a 30 giorni; per le piante vendute in piedi il pagamento avviene non oltre il termine del ritiro.
11. **Mediazione** - La provvigione viene corrisposta al mediatore in ragione dell'1% per parte sul valore contrattato.

B) CARBONE VEGETALE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

C) LEGNAME ROZZO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) SUGHERO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 4

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

A) RISO BRILLATO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

C) PASTE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

G) PESCI PREPARATI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

H) PRODOTTI SURGELATI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

I) CONSERVE ALIMENTARI (MARMELLATE, SUCCHI DI FRUTTA)

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

L) LATTE E DERIVATI (LATTE PASTORIZZATO, YOGURT)

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

M) FORMAGGIO GRANA

1. **Visita della merce** - Il contratto normalmente si conclude dopo la visita della merce.
2. **Forma del contratto** - Il formaggio viene venduto a mezzo di speciale contratto scritto detto "stabilito" che viene firmato dalle parti, nel quale sono contenute tutte le norme del contratto stesso.
3. **Forme di testa, formaggio centrale o estivo e formaggio tardivo** - Per il formaggio
 - **di testa** (o I lotto) si intende il formaggio prodotto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
 - **centrale o estivo** (o II lotto) si intende il formaggio prodotto nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto;
 - **tardivo** (o III lotto) si intende il formaggio prodotto nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.
4. **Clausole "formaggio scelto" "scelto mercantile 0-1"** - Per "formaggio scelto" si intende formaggio immune da qualsiasi difetto.
Per formaggio "scelto mercantile 0 -1" si intende quello immune da difetti, eccettuata una piccola correzione di crosta (zero) od anche un piccolo vano interno o vescicotto (uno).
Al fine di qualificare una partita classificata "scelto mercantile 0 – 1" la percentuale di formaggio scelto deve essere pari ad almeno l'85% del prodotto.
5. **Accertamento della qualità** - La qualità della partita di formaggio si accerta percuotendo le forme con un apposito martelletto, fiutando ed assaggiando la pasta di alcune di esse mediante l'ago perforatore; è permesso lo spacco di una o più forme a seconda dell'entità della partita.
6. **Scarto** - Lo scarto viene stabilito all'atto della visita della partita.
7. **Bollatura delle forme** - L'apposizione di un bollo con il contrassegno del compratore non è necessario alla perfezione del contratto. L'apposizione del bollo serve per individuare la partita acquistata.
8. **Custodia del formaggio venduto** - Il venditore deve custodire il formaggio venduto a regola d'arte; non ha obbligo di eseguire le correzioni, se non diversamente pattuito.
9. **Stato del formaggio alla consegna** - Il formaggio è consegnato pulito a regola d'arte.
11. **Garanzia** – La garanzia è data dai marchi di origine dei rispettivi Consorzi di produzione.

12. Mediazione - La provvigione che compete al mediatore deve essere corrisposta all'atto del pagamento del prezzo e viene concordata di volta in volta.

N) BURRO

1. Si intende per burro (zangolato di creme fresche) quello ricavato dalla panna o crema di latte fresco di vaccina, ottenuto sia per affioramento sia per scrematura, non pastorizzato.
2. **Forma del contratto** - I contratti di compravendita del burro si concludono per iscritto.
3. **Oggetto del contratto** – Oggetto del contratto è di regola tutto il burro che sarà prodotto dal venditore in un determinato caseificio durante l'annata casearia.
4. **Prezzo** - Le parti di solito convengono il prezzo riferendosi a quello rilevato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura preventivamente indicato dai contraenti e pubblicato mediante apposito bollettino settimanale.
5. **Premio** - L'aggiunta di un premio deve essere pattuita.
6. **Consegna della merce** - Il burro viene consegnato nel caseificio di produzione.
7. **Diritto di rifiutare la merce** - Il compratore ha diritto di rifiutare la merce quando non corrisponda alla qualità garantita ed al rispetto delle normative sanitarie vigenti.
8. **Pagamento del prezzo** - In mancanza di diversa pattuizione il burro deve essere pagato settimanalmente.

O) OLIO D' OLIVA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

P) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Q) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

R) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

S) VINO

1. Il vino si vende in due modi:

- a) ad ettolitro;
- b) a litro.

2. Il vino si divide in vino da tavola, con indicazione geografica, vino a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita, nonché vino nuovo ancora in fermentazione. La prima categoria si vende ad ettolitro ed a grado alcolico. Il vino nuovo ancora in fermentazione si vende a ettolitro e per grado complessivo o potenziale (alcool + zuccheri).

3. La determinazione della gradazione complessiva viene demandata ai laboratori ufficiali.

4. Si usa prelevare i campioni, di regola almeno tre bottigliette, e sigillarli. Tali campioni restano a garantire che il vino consegnato corrisponde a quello contrattato. Quando non siano sigillati i recipienti che contengono il vino acquistato, i campioni prelevati e sigillati al momento della consegna della merce fanno fede in caso di contestazione.

5. Nella vendita del vino a gradazione dichiarata è tollerata una differenza di 3/10 di grado.

6. Quando il vino è venduto "franco cantina venditore", lo si intende posto sul mezzo di trasporto nei fusti del compratore e la spesa della pesatura spetta al venditore. Quando il vino è venduto "franco cantina compratore", la spesa della pesatura spetta al compratore.

7. La caparra eventualmente concordata, si sconta all'ultima consegna.

8. Ogni contratto è nullo se il vino non è genuino a termini di legge.

9. **Mediazione** - La provvigione che compete al mediatore deve essere corrisposta all'atto del pagamento del prezzo e viene concordata di volta in volta.

T) VERMUT

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

U) ALCOOL E LIQUORI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

V) BIRRA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Z) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 6/bis

MANGIMI AD USO ZOOTECNICO

1. I mangimi ad uso zootecnico (semplici di origine vegetale e animale, composti, composti integrati e nuclei, ecc.) debbono essere commercializzati con le denominazioni merceologiche, le indicazioni, forme e garanzie fissate dalle vigenti leggi.
2. **Mangimi semplici** - Gli usi per le contrattazioni dei mangimi semplici seguono in linea di massima quelli già previsti per i cereali, salvo non sia fatto specifico richiamo a contratti tipo.
3. **Mangimi prodotti dall'industria mangimistica** - Si intendono quei mangimi protetti o non protetti da marchio di fabbrica, nella quasi totalità composti, composti integrati, nuclei, compravenduti tra industria mangimistica, commercianti e consumatori. In tal caso le fasi di scambio sono generalmente disciplinate dalle condizioni generali di vendita che ogni singolo industriale o commerciante riporta nelle proprie "commissioni di vendita" emesse dai rappresentanti o dagli agenti. In difetto, valgono gli usi di cui all'art. 2.
4. **Mediazione** - Per l'acquisto e la vendita dei mangimi di cui al precedente art. 2, la provvigione viene corrisposta al mediatore da ambo le parti. Per le compravendite dei mangimi di cui all'art. 3, laddove le parti abbiano fatto ricorso all'ausilio del mediatore (anziché del rappresentante di commercio, come in genere si verifica in tali casi), la mediazione viene corrisposta soltanto dal venditore.

CAPITOLO 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 8

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 9

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 10

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL' ABBIGLIAMENTO E DELL' ARREDAMENTO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

A) LEGNO COMUNE

1. Il quantitativo di legname che il venditore deve consegnare è quello pattuito. Se nel contratto è inclusa la parola "circa", il quantitativo può variare fino al 10% in più o in meno. Non sono ammesse tolleranze nelle vendite per misure fisse.
2. I legnami, a seconda delle essenze, si dividono in due categorie: legnami di resinose e legnami di latifoglie.

B) LEGNAMI DI RESINOSE

1. Le essenze più comuni di resinose sono l'abete, il larice, il pino silvestre, il cirmolo, il douglas, l'hemlock, il pitch-pine, lo jellow-pine. Esse sogliono essere messe in commercio o allo stato rotondo (tronchi di sega, stangame, antenne, tondelli, ecc.) o come segati (tavole, squadri, smezzole, morali, mezzi morali, listelli, sotto pelli ecc.) e infine come travi squadrate uso Trieste e uso Fiume. Il douglas, l'hemlock, il pitch-pine e lo jellow-pine sono solo d'importazione e vengono messi in commercio in Italia come segati (tavole).

I legnami di cui sopra vengono trattati, misurati, e calcolati a metro cubo. Quelli d'importazione possono essere trattati anche con il sistema inglese a piedi (cm. 30,5) e pollici (mm. 26).

2. Per quanto riguarda il legname allo stato rotondo viene eseguita la misurazione del diametro a metà lunghezza e sottocorteccia. Per le tavole, che possono essere coniche o parallele, a seconda della provenienza nazionale od estera, la misurazione si esegue col nastro o con la stecca. Per il conico la consuetudine vuole che detta misurazione si esegua a m.1,50 a partire dal lato più largo della tavola. Per i tronchi, specialmente di importazione, vengono considerate anche le seguenti misurazioni:

- diametro in punta
- media diametri delle testate
- circonferenza sottocorteccia o sopracorteccia

3. Il tavolame di abete viene trattato generalmente nei seguenti assortimenti:

- A) Netto e Primo (0/I)
- B) Primo e Secondo (I/II)
- C) Secondo Andante (IIA)
- D) Terzo (III)
- E) Quarto (IV)

Uniformandosi anche alle condizioni di vendita dei prodotti esteri, ora anche in Italia si usa commercializzare il tombante Zero - Terzo (0/III).

Il Terzo Assortimento viene anche trattato con le denominazioni "Terzo Falegnameria" e "Terzo Costruzioni".

Il legname d'importazione può inoltre essere classificato come segue:

- a) U/S (1 – 2 – 3 – 4)
- b) Quinto (V)
- c) Sesto (VI)
- d) 2 clear
- e) 4 clear

4. Per "Netto e Primo Assortimento" si intende tavolame perfettamente sano con una modesta percentuale di netto e il rimanente con pochissimi nodi di piccolo diametro (occhio di pernice), legati e distanziati fra loro. Le tavole devono essere diritte e non avvitate, esenti da canastro. Per "Primo e Secondo Assortimento" si intende tavolame sano con tolleranza di nodi legati e piccole chiavi, purché in piccola quantità.

Anche in questo caso le tavole debbono essere diritte e non avvitate, esenti da canastro.

Per "Secondo Andante" si intende il tavolame di assortimento intermedio fra il Primo e il Secondo di cui sopra ed il Terzo che segue.

Per “Terzo Assortimento” si intendono: tavole con screpolature diritte, canastro, tracce di rosato, nodi viziosi, chiavi e nodi a baffo.

Per “Terzo Falegnameria” si intendono quelle tavole di fibra dolce nelle quali i difetti di cui sopra sono meno evidenti.

Per “Terzo Costruzione” sono previsti difetti che possono essere più evidenti, ma non influenti per la resistenza della tavola (escluso quindi il guasto).

Per “Quarto Assortimento” si intende il tavolame dal quale sono escluse solo le tavole marce, rotte e quelle che comunque per i troppi difetti non offrono nessuna garanzia di resistenza.

Per “Tombate (O/III) Zero Terzo» si intende il tavolame che cade dalla segazione del tronco, escluso naturalmente il IV e lo scarto.

5. Il tavolame in genere deve essere ben refilato e può essere conico o parallelo. Sono tollerati leggeri smussi su di una sola faccia, che non si presentino su tutta la lunghezza della tavola e non superino in alcun punto un terzo dello spessore. Nel tavolame di III e IV Assortimento è ammessa una maggiore tolleranza di smusso.
6. Il tavolame normale ha una lunghezza prevalente di m. 4,00 e una larghezza da cm. 16 in avanti, misurata sulla metà della tavola per il conico. La lunghezza del tavolame, a richiesta, può essere anche di m. 4,50 - 5,00 - 6,00.
7. Il tavolame viene commercializzato normalmente nei seguenti spessori: mm. 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 ed oltre.
8. Le sottomisure si dividono in due assortimenti: I/II (primo e secondo) se merce adatta per falegnameria, III se merce per costruzione ed imballaggi. La larghezza delle sottomisure va da cm. 8 a 15 quando si tratta di merce normale. Per le sottomisure primate in misura fissa le larghezze sono normalmente di cm. 10 – 12 – 15 o intermedie, se richieste.
9. Per sottopelli si intendono tavole segate o almeno toccate dalla sega da ambo le parti e non refilate negli spessori da mm. 20 e 25 e nella lunghezza normale da m. 4. Esse vengono vendute a pezzo o a metro lineare.
10. Le dimensioni e le caratteristiche di lavorazione degli squadri a sega sono determinate su commissione e vengono trattate a spigolo vivo (vale a dire con quattro fili senza tolleranza di smusso), oppure a spigolo mercantile, nel qual caso è ammesso uno smusso su ciascuno spigolo, corrispondente a non più del 10% della larghezza della faccia e per una lunghezza non eccedente un terzo del totale e devono essere parallele con una tolleranza sulla sezione del 5% in più o in meno in ciascun lato.
11. I morali sono a sezione quadrangolare di cm. 7x7, 8x8, 8x10, 10x10, 10x12, 12x12, 14x14.
12. I mezzi morali sono a sezione rettangolare di cm. 3,5x7, 4x8, 5x10, 6x12.
13. I listelli normalmente hanno una lunghezza che va da m. 1 a m. 4 e le sezioni usuali sono: mm. 20x40, 25x40, 25x50, 40x40 50x50.

Generalmente vengono posti in commercio in fasci ed il costo per metro cubo varia a seconda della lunghezza e della sezione. Importante è che tanto i morali che i listelli debbono essere ricavati fuori cuore del tronco.

14. Per il tavolame di larice, valgono le stesse norme dell'abete.
15. Anche per il tavolame di pino silvestre valgono le stesse norme dell'abete. Se si tratta però di pino dei paesi nordici (Svezia, Finlandia, Russia) le misure e le condizioni sono quelle dettate dagli usi dei loro paesi d'origine.
16. I segati di cirmolo vengono trattati nell'assortimento tombante, termine con il quale si intende merce come cade dalla sega, escluso il marcio e il rotto, e nella lunghezza di m. 4,00 e con tolleranza del 30% del volume di lunghezza di metri lineari da 2,00 a 3,75.
17. Il tavolame di douglas e di hemlok viene commercializzato in due assortimenti:
 - 1 ° assortimento (2 Clear and Better) che prevede l'85% di netto del I° e il 15% del II°;
 - 2° assortimento (Clear and Special) che prevede tavolame sano con pochi nodi distanziati, tracce di alborno e qualche sacca di resina. E' escluso in ogni caso il macchiato. Gli spessori in cui il douglas e l'hemlok vengono abitualmente commercializzati sono: mm. 52 - 65 - 78 - 104 - 130 - 156 (corrispondenti rispettivamente a pollici 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6").
18. Negli spessori di legname segato di provenienza nazionale ed estera in genere è tollerata, senza diritto ad abbuoni, una differenza di spessore in più o in meno nei seguenti limiti:
 - a) tavolame in genere da mm. 1 a 2; ;
 - b) moralame mm. 2 per faccia.
19. Nelle categorie del legname squadrato sono usuali le travi squadrate uso Trieste (travi U. T.).
Le sezioni sono: 9x9, 9x11, 11x11, 11x13, 13x13, 13x16, 16x16, 16x19, 19x21, 21x21, 21x24, 24x27, 24x29 ed eventuali sezioni intermedie e superiori.
20. Le lunghezze vengono conteggiate di metro in metro. La misurazione delle travi U.T. viene fatta sulla sezione alla base ed è tollerata una differenza in più o in meno di mm. 5 nella larghezza di ogni faccia e una conicità di mezzo centimetro per metro lineare circa.
Sono usuali anche lunghezze inferiori a m. 4. In questo caso le lunghezze vanno conteggiate anche ogni 50 centimetri.
21. Per travi U.F. (uso Fiume) si intende merce squadrata testa a testa, cioè a sezione costante dalla base in su, con tolleranza di smussi sui quattro lati.
Per travi U.T. (uso Trieste) si intende tondame di abete leggermente sfaccettato su quattro lati, lasciando arrotondato il rimanente. Prima d'ora ciò si otteneva con l'ascia, ora si esegue meccanicamente con frese.

C) LEGNAME DI LATIFOGLIE

- 22.** a) di provenienza nazionale. Le essenze più comunemente commercializzate sono il pioppo, l'olmo, il noce, il faggio, il castagno, il rovere, il ciliegio, l'acacia, il frassino, il pero, l'ontano, l'acero, il tiglio, ecc.
b) di importazione. Le essenze più comunemente commercializzate sono: il ramin, il jeloutong, il lauan, i mogani in genere, il mansonia, l'obece, il samba, il wawa, il fraké, l'akatio, l'iroko, l'afroformosa, il rovere di Slavonia, i faggi rumeni e jugoslavi, il frassino e l'acero, roveri nordamericani, toulipier, noce e ciliegio nordamericani.
- 23.** I tronchi di latifoglie vengono commercializzati a metro cubo o a peso, mentre le tavole solamente a metro cubo.
- 24.** La misurazione dei tronchi si effettua ricavando il diametro a metà lunghezza e sotto corteccia ed in base alle lunghezze conteggiate di dieci in dieci centimetri.
Per partite di maggiore importanza si ricorre anche alla misurazione sulla base di diametri medi.
- 25.** Il tavolame di latifoglie nazionali non viene classificato in assortimento e generalmente comprende tutto il prodotto di uno o più tronchi e normalmente non è refilato. Le tavole devono presentare uno scoperto di almeno 10 cm. di larghezza su tutta la lunghezza e la presenza di curve più o meno accentuate non costituisce difetto. Il tavolame di latifoglie viene misurato a metà lunghezza ed a metà smusso esclusa naturalmente la corteccia. Le lunghezze si conteggiano di 10 in 10 centimetri.
Il tavolame di latifoglie di provenienza europea viene importato in assortimento I/II, mercantile e III.
Il legname di latifoglie esotico, che in maggior parte si importa in tronco, viene segato in Italia e offerto sul mercato trasformato in tavole semirefilate, non rifilate o in boules (tronco segato e ricomposto). Mentre per il segato all'origine le tavole sono generalmente refilate e parallele. Di solito si tratta sempre di merce esente da difetti.
- 26.** La merce segata viene commercializzata: a) fresca da sega; b) con stagionatura commerciale; c) essiccata al forno.
Si ha stagionatura commerciale quando il tavolame può essere accatastato a contatto diretto senza che con questo abbia a subire alterazioni di sorta.

D) COMPENSATI

- 1.** Il legno compensato viene trattato generalmente a metro cubo nel commercio all'ingrosso ed a metro quadrato in quello al dettaglio.
- 2.** Il legno compensato consta di più strati e precisamente: da mm. 3 a mm. 6 tre strati; da mm. 5 a mm. 30 cinque o più strati.
- 3.** Le misure usuali variano per la lunghezza da cm. 150 a cm. 250 e per la larghezza da cm. 80 a cm. 170. Le misure inferiori a quelle minime sopra previste rappresentano sottomisure. Esse però non comportano deprezzamento del prodotto. Per gli spessori sono ammesse le seguenti tolleranze:

- spessori fino a mm. 5: tolleranza 2/10 di millimetro;
 - spessori superiori a mm. 5: tolleranza 3/10 o 4/10 di millimetro.
4. La prima misura scritta rappresenta la venatura del legno. Le misure internazionali sono fisse e cioè cm. 244 per la lunghezza e cm. 122 per la larghezza.
5. I compensati vengono posti in commercio con un solo lato levigato e vengono trattati nei seguenti assortimenti:
- prima qualità: un lato non presenta difetti e l'altro lato ha solo piccoli nodi chiusi;
 - seconda qualità: un lato con leggeri nodi verdi e piccole imperfezioni nelle giunte dei fogli esterni, nel secondo lato si tollerano i nodi secchi e piccole spaccature agli estremi del foglio;
 - terza qualità: su entrambe le facce sono ammessi nodi secchi aperti e spaccature;
 - qualità monte: comprende il 30% di prima qualità, il 40% di seconda ed il 30% di terza.
6. Per consegne all'ingrosso di prima qualità, sono ammesse percentuali di qualità inferiore fino a 15-20% a prezzi corrispondenti.
In ogni assortimento è ammesso il foglio con una o più giunte nel lato levigato, sempre che siano fatte a regola d'arte.
7. I compensati possono resistere all'umidità ed in tal caso vengono detti con incollaggio "marino" secondo norme internazionali.
8. I compensati superiori a mm. 10 di spessore vengono denominati di regola "multistrati" e, se sono lavorati con materiali di provenienza equatoriale, si denominano "esotici".
9. Le misure sono sempre indicate in metri (m.) o centimetri (cm.) per le superfici ed in millimetri (mm.) per gli spessori.

D 1 . Compensati placcati

10. Sono compensati in tutto identici ai legni compensati comuni con un lato di essenza di legno che viene applicato in fogli accompagnati nelle figurazioni, formando così un complesso di motivi figurati.
Lo strato figurato - normalmente di legno pregiato - ha, in media, spessore da 5 a 7/10 di millimetro.
Gli strati interni e quello posteriore possono essere di essenze diverse dal pioppo, se a parità di lavorazione; mentre per i compensati di pioppo, se non diversamente specificato, non sono ammesse qualità di legno diverse.

11. I placcati vengono trattati normalmente a fogli, a metri cubi, come pure a metri quadrati. Il prezzo, invece, è sempre riferito a metro cubo nel commercio all'ingrosso e a metro quadrato in quello al dettaglio.

D 2 . Paniforti e agglomerati di legno.

12. I paniforti vengono fabbricati con listelli di legno, prevalentemente di abete, incollati fra loro, con sovrapposti uno a due strati di legno tranciato dello spessore di 20 o 25/10 di millimetro ed il tutto incollato in modo da formare un unico blocco dello spessore voluto.
13. I pannelli di fibra di legno detti "pressati", "temperati", "extraduri", a seconda della composizione e della resistenza, vengono fabbricati con legno sfibrato molto fine, di varie essenze e qualità, trattato con collante, in modo da formare un impasto omogeneo di colore variante dal marrone chiaro al marrone scuro; il lato posteriore è retinato. Gli spessori di regola sono: mm. 2,5 - 3 - 3,2 - 4 - 4,5 e le dimensioni cm. 452x132.
14. Gli agglomerati di legno detti "truciolari" vengono fabbricati con scaglie di legno di varie essenze e qualità trattate con collanti in modo da formare un impasto omogeneo di colore variante dal bianco al grigio a seconda del legname usato. La fabbricazione avviene in misure diverse ed in spessori varianti, di millimetro in millimetro, da 3 a 30 millimetri. Il peso può variare da q.li 5,30 a q.li 6,20 il metro cubo. La misura d'uso è quella di cm. 366x183.
15. I pannelli truciolari sono di norma calibrati e, oltre al tipo usato in falegnameria, possono essere "idrofughi" od "ignifughi" a seconda che oppongano resistenza all'acqua o al fuoco, secondo norme internazionali. Negli spessori inferiori a mm. 12 possono mostrare incurvature ed ondulature.
16. Nel commercio dei paniforti e degli agglomerati di legno si applicano in tutto le consuetudini relative al commercio dei compensati comuni e dei placcati.

D 3 . Tranciati

17. I tranciati vengono trattati a metro quadrato oppure a foglio e gli spessori variano da 5 a 30/10 di millimetro.
18. I tranciati sono confezionati in pacchi formati da 10 fogli per pacco negli spessori da 20-30/10 di millimetro e da 20-30-40 fogli per gli spessori inferiori.
19. Per "biglia" si intende un numero imprecisato di pacchi ricavati da un mezzo franco della stessa pianta.
20. In nessun caso una biglia può essere formata da due tronchi. Parimenti un pacco non può essere formato da fogli di diverse figurazioni e spessori.

21. E' consuetudine generale di firmare ogni singolo pacco di tranciato, al fine di evitare possibili errori di scambio di merce.
22. Nella misurazione del tranciato deve essere tenuto conto delle spaccature, dei nodi aperti e di altri difetti. Per quella merce che nella sua struttura non è parallela, bensì a forma di piramide, le misure si intendono riferite alla media ottenuta misurando il pacco alle due estremità ed al centro e dividendo poi per tre le misure ottenute.

E' da tenere presente che, nella lunghezza, la misura varia di cm. 5 in cm. 5, nella larghezza la misura varia di centimetro in centimetro, mentre le misure intermedie vanno a beneficio del compratore.
23. **Tolleranze** - I fogli di spessore non costante, e quindi inutilizzabili, sono tollerati ed accettati in ragione del 10 per cento.
24. **Abbuoni** - Le rotture alla testata dei pacchi - salvo diverso accordo - danno luogo ad un abbuono in ragione della metà della lunghezza in centimetri della rottura stessa; i nodi aperti nell'interno dei pacchi danno luogo ad abbuoni sempre in ragione della lunghezza dei nodi stessi.

D 4 . Laminati plastici

25. I pannelli di laminato plastico sono formati da diversi strati di carta melaminica, impregnata con resine fenoliche, con sovrapposizione di una carta decorativa su una sola faccia, con superficie liscia, a buccia d'arancio o finitura a cera.
26. Gli spessori vanno da 7/10 a 18/10 di millimetro. Se di spessore superiore, vengono denominati "laminati integrali".
27. Vengono commercializzati a metri quadrati e la misura di regola è di cm. 280x130.
28. Le tolleranze sullo spessore vanno da 0,10 a 0,20 a seconda dello spessore nominale iniziale.
29. Per la spedizione dei pannelli, l'imballo, in quanto richiesto, viene addebitato al costo.

E) PA VIMENTI IN LEGNO

USI NEGOZIALI

1. I pavimenti in legno si contrattano normalmente a metri quadrati franco stabilimento del produttore oppure in opera.
Il prezzo viene fissato in relazione al tipo di lavorazione, agli spessori, alle specie legnose, alla qualità o scelta delle medesime ed al sistema di posa in opera. I pavimenti in opera si intendono levigati e con due o tre mani di vernice.

La misurazione, quando non vi siano condizioni speciali, viene fatta sulla superficie realmente eseguita e quindi compresa quella parte di pavimento che può andare sotto la zoccolatura perimetrale o sotto l'intonaco.

La zoccolatura perimetrale (battiscopa) viene contrattata a metro lineare con un prezzo a parte.

I parquet venduti fuori opera vengono misurati a metro quadrato, al netto della immaschiatura.

2. I parquet più comuni sono di rovere, generalmente di provenienza estera; la produzione jugoslava è denominata "Slavonia".

Per la classificazione delle scelte vengono seguite le norme U.N.I.

3. I sistemi con cui vengono fabbricati i pavimenti in legno sono i seguenti:

a) Da inchiodare:

- a tavolette e listoni a maschio e femmina, spessori mm. 22-23, 17-18; vengono generalmente posati su di una armatura di tavolette di abete a coda di rondine (magatelli) annegate nel sottofondo di malta di cemento in ragione del 35-40% della superficie. Questi magatelli non tengono conto della disposizione delle tavolette e dei listoni, che pertanto vengono inchiodati ad essi nei punti in cui ciò è possibile, cioè nei punti in cui le tavolette e i listoni si vengono a trovare sopra il magatello. La posa dei magatelli è fatta a cura ed a carico del committente su istruzioni del fornitore.

Per tavolette si intendono le dimensioni in lunghezza da cm. 20 a cm. 60 ed in larghezza da mm. 33 a mm. 70.

Per listoni si intendono le dimensioni in lunghezza da cm. 60 in avanti ed una larghezza superiore a mm. 60.

b) Da incollare, suddivisi in:

- a mosaico, costituito da lamelle, spessore mm. 8 e larghezza da mm. 22 a 24 e lunghezza da cm. 11 a 16 che a gruppi formano tanti quadratini.

Dette lamelle sono fornite giù d'opera, applicate su carta o rete. L'applicazione in opera viene fatta mediante incollaggio ad un sottofondo di malta tirato a frattazzo fine come un intonaco civile, perfettamente livellato, spessore cm. 3-4, dosato a q.li 3,5 di cemento per metro cubo di sabbia. Detto sottofondo dovrà essere perfettamente asciutto al momento dell'incollaggio;

- a tavolette dello spessore di mm. 10 -11 che vengono poste in opera incollate al sottofondo come sopraddetto. La disposizione in opera può venire fatta a spina di pesce, a cortina ed anche in composizione a disegni.

4. Quando non specificatamente indicato, le dimensioni delle tavolette da incollare sono in facoltà del fornitore che può fornire a suo piacimento quelle disponibili al momento, sempreché comprese nelle misure fra cm. 20 e cm. 45.

5. Il fornitore è tenuto a consegnare materiale essiccato, con l'8 -10% di umidità relativa, ed il committente non può pretendere che venga effettuata la posa in locali

non sufficientemente asciutti, cioè con umidità relativa superiore al 70% e in ogni caso quando il sottofondo non sia perfettamente asciutto. La lamatura viene eseguita a macchina, con la fornitura dell'energia elettrica a carico del committente.

F) MOBILI E INFISSI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

G) CARRI DA STRADA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

H) LAVORI IN SUGHERO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 12

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

A) CARTA

1. Contrattazioni - La carta è contrattata a peso oppure a risma o a rotoli, del peso nominale convenuto. La risma di carta stesa è, di regola, composta di 500 fogli. La risma di carta allestita su due o quattro facciate (bianca o rigata) è composta di 400 fogli. La risma di modulo continuo è di 2.000 fogli.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette alla riserva di approvazione da parte della casa venditrice.

Detta riserva deve essere sciolta entro 10 giorni dall'assunzione dell'ordinazione. Il silenzio equivale ad approvazione. Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero delle risme oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione o, trattandosi di tipi speciali, le caratteristiche particolari;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione e, per il bianco, il grado di bianchezza;
- il formato in centimetri. Per quanto riguarda la risma di modulo continuo, la larghezza va espressa in centimetri e l'altezza va indicata in pollici;
- il peso in chilogrammi per risma oppure in grammi per metro quadrato;

- la collatura: size press e in pasta, quest'ultima senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina;
- il grado di lisciatura e di lucidatura: ruvida, lisciata in macchina, monolucida, calandrata, calandrata fortemente;
- il tipo di patinatura: patinata classica o uso patinata, patinatura lucida;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, ecc.

2. Ordinanze speciali - Nel caso di ordinazioni per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno kg. 1.000.

Se la commissione è inferiore ai kg. 1000, il limite di tolleranza è del 30%.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta sino al limite del 15%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

3. Composizione dell'impasto e collatura - Salvo pattuizioni speciali, il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base. Se è convenuta carta senza legno, si intende che la carta, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può rilevare tracce di sostanze legnose, pur non contenendo l'impasto la pasta di legno meccanica.

Il grado di collatura della carta deve essere sempre convenuto.

4. Peso ed imballaggi - Vigono anche per il commercio della carta le norme introdotte dalla legge 5.8.1981 n. 441 (sul peso netto).

5. Termine di consegna - La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice o presso il deposito della ditta ordinante.

I termini di consegna devono essere sempre stabiliti nell'ordinazione; interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, esentano dall'obbligo di esecuzione. Le ordinazioni decadute per causa di forza maggiore non si confermano di diritto, e, anzi, il committente ha facoltà di ritenerle annullate.

La merce viaggia sempre per conto e a rischio del committente, ed è assicurata solo dietro espresso ordine del medesimo.

Se il committente non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa e non adempie alle condizioni alle quali è sottoposta la spedizione da parte del produttore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

6. Tolleranze - Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- a) per la carta in formati (escluse le carte da impacco, da imballo e le carte da sigarette):
- sino al 6% per carta di peso inferiore a gr. 20 per metro quadrato;
 - sino al 5% per carta del peso da gr. 20 a 40 per metro quadrato;
 - sino al 4% per carta del peso da gr. 40 a 60 per metro quadrato;
 - sino al 3% per carta del peso da gr. 60 a 180 per metro quadrato;
 - sino al 4% per carta del peso da gr. 180 a 240 per metro quadrato;
 - sino all'8% per carta di peso superiore a gr. 240 per metro quadrato;
 - sino al 5% per tutte le carte a mano ed in genere per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate);
- b) per tutta la carta da giornali in rotoli: sino al 6%;
- c) per tutte le carte da impacchi o da imballo: sino al 6%;
- d) per tutte le carte ondulate: sino all'8%;
- e) per tutte le carte da sigarette: sino al 2,50%.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non può essere fatto in base al peso dei singoli fogli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza.

Se nel contratto è stato stabilito un peso minimo o massimo, il limite della tolleranza può raggiungere una volta e mezzo i limiti sopra indicati.

Le carte in formato disteso sono fornite, di regola, non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

Sulle carte stese è ammessa una tolleranza di misura di mm. 3 in più o in meno sulle due dimensioni; uguale tolleranza è ammessa nella larghezza delle carte in rotoli.

Sulle carte rifilate o squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2; ovviamente la squadratura deve essere perfetta.

Le carte di paglia greggia vengono normalmente fornite intonse.

Leggere differenze di tinta, purezza e tenacità delle carte fornite non danno luogo a reclami o a rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione, le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Nelle forniture di carta in rotoli non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno. I rotoli difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.

Per carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliate al numero delle copie del giornale.

7. Fatturazioni - Per la carta sia contrattata a prezzo di risma a pacco, che a peso, il prezzo da fatturare è sul peso netto.

Per le differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza, non è ammesso alcun abbuono a carico.

8. Contestazioni - I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni 10 dal ricevimento della merce.

Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della "Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili" in Milano.

B) CARTONI

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta ad eccezione dei seguenti usi particolari, in quanto compatibili.

1. Confezionatura - Il pacco di cartone è di regola del peso di kg. 25 esclusa la carta da impacco e lo spago o altro materiale impiegato nella legatura ai sensi della legge 5.8.1981 n. 441 (sul peso netto).

2. Ordinazioni - Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce ordinata anche per i pacchi da kg. 25, precisando il numero di fogli per pacco nel formato normale che è di regola di cm. 71 x1 01.

3. Tolleranze - Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso in mq., indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da kg. 25, la tolleranza ammessa è:

- nessuna tolleranza per i numeri dall'8 al 20;
- di fogli 1, in più o in meno, per i numeri dal 22 al 30;
- di fogli 2, in più o in meno, per i numeri dal 35 al 60;
- di fogli 3, in più o in meno, per i numeri dal 70 in avanti.

4. Formati - I cartoni vegetali, cuoio e bianco ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina, sono forniti, di regola, non refilati, nel formato netto di circa cm. 70x100.

C) PRODOTTI TIPOGRAFICI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

D) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

E) SETTORE GRAFICO

Titolo I – Preparazione/Prestampa

Art. 1 - File digitali, composizione e bozze

Nei lavori di composizione e/o impaginazione è uso che:

1. Il committente riceva due revisioni di bozze, considerando che:
 - a) la bozza viene eseguita in bianco e nero se il lavoro da produrre è in bianco e nero;
 - b) la bozza viene eseguita a colori se il lavoro da produrre è a colori (la bozza non è considerata una prova colori).
2. Le bozze possano anche essere fornite in formato digitale, con le immagini in alta o in bassa risoluzione e la correzione possa avvenire con lo stesso mezzo o su una stampa che il committente ha prodotto con proprie attrezzature.
3. Il committente restituisce le bozze corrette, in forma cartacea o digitale entro i termini previsti dal programma di lavoro stabilito di comune accordo.
4. Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa, ponga su queste la propria approvazione e data; la mancata approvazione del committente non autorizza l'esecutore a procedere al lavoro.
5. In caso di restituzione della bozza in formato digitale, approvata con o senza modifiche, questa valga come approvazione datata della prosecuzione del lavoro.

Art. 2 – Riferimenti cromatici

È uso:

1. definire prova colore quello stampato – che può essere prodotto dal committente o dall'esecutore – che, per come è stato realizzato, mostra sia visivamente che attraverso la possibilità di effettuare misurazioni il risultato atteso dalla stampa.
2. Che la prova debba essere misurabile attraverso la stampa di una scala di controllo chiaramente definita accanto al soggetto e debba essere eseguita secondo le condizioni di stampa previste.
3. In assenza di una prova come definita nei commi precedenti, che si affidi alla valutazione visiva di confronto con uno stampato precedente anche confezionato.
4. Che l'approvazione della prova colore avvenga mediante apposizione della firma del committente su ogni singolo foglio di prova.

Art. 3 – Cianografiche

Secondo gli usi del settore

1. si definisce "cianografica impostata" una prova di posizione e contenuto che riproduce fedelmente tutte le caratteristiche grafiche del prodotto (testi, formati, impaginazioni, effetti dovuti alla sovrastampa) ad esclusione della cromia;
2. si definisce "cianografica virtuale" un documento digitale spedito per via telematica, stampabile in remoto o visualizzabile a monitor che riproduce fedelmente tutte le caratteristiche grafiche del prodotto nello stesso modo di quella cartacea.
3. L'approvazione della cianografica sotto forma cartacea avvenga mediante apposizione della firma del committente su ogni singola segnatura del lavoro.

4. Che l'approvazione della "cianografica virtuale" avvenga con un qualsiasi mezzo di comunicazione digitale capace di dare sufficiente garanzia che il documento di approvazione non sia manipolabile.

Titolo II – Stampa

Art. 4 – Esecuzione

E' uso definire:

1. "visto si stampi" (o foglio OK) un foglio di stampa approvato che diventi riferimento per la produzione e per il quale l'approvatore si assume la responsabilità verso il committente.
2. Ove esista un "visto si stampi" vistato dal cliente, che sia questo che farà fede per il controllo della tiratura indipendentemente dai valori presenti sulla scala di controllo di una eventuale prova colore relativa allo stesso lavoro.

Art. 5 – Materie prime

E' uso che:

1. Qualora la materia prima relativa al lavoro commissionato sia fornita dal committente, questa abbia i requisiti necessari alle esigenze tecniche dello stampato da realizzare, relativamente ai procedimenti di stampa e di allestimento impiegati.
2. Materie prime o materiali difformi forniti dalla committenza vengano tempestivamente segnalate dall'azienda grafica.

Titolo III – Legatoria e cartotecnica

Art. 6 - Consegna dei semilavorati

E' uso che:

1. La consegna dei semilavorati sia accompagnata da indicazioni di produzione, campioni o prototipi, da cianografica firmata dove si evidenziano gli eventuali tracciati di fustella o lavorazioni accessorie.
2. Fustelle e cliché per rilievo e stampa a caldo forniti dal committente debbano avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi produttivi prescelti e dovranno pervenire adeguatamente protetti; eventuali danni derivanti da un'inadeguata attenzione durante la consegna di questi materiali siano tempestivamente comunicati al committente.

Titolo IV – Proprietà ed archiviazione degli impianti

Art. 7 - Proprietà degli impianti e degli ausiliari di processo

E' uso che:

1. Per impianto di stampa si intenda tutta la lavorazione necessaria alla preparazione di quanto serve per effettuare il processo di stampa compreso di file elaborati, pellicole ed eventuali fustelle, cliché o punzoni per rilievo e stampa a caldo.
2. Qualora tra le parti non sia previsto il passaggio di proprietà di detti impianti, gli impianti stessi rimangano di proprietà dell'azienda grafica.

Art. 8 – Archiviazione dei dati digitali, impianti e ausiliari di processo

E' uso che:

1. Il trasformatore non sia tenuto all'archiviazione dei dati, degli impianti e degli ausiliari di processo se non per il tempo necessario all'evasione della commessa.
2. Qualora per accordi intercorsi con il committente, i dati, gli impianti e gli ausiliari di processo debbano essere conservati per un certo periodo di tempo, l'azienda grafica sia responsabile della corretta archiviazione, della disponibilità e dell'efficacia.

CAPITOLO 13

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 14

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 15

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 16

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 18

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO V

**CREDITO, ASSICURAZIONI,
BORSE VALORI E MERCI**

CAPITOLO 1
USI NEL SETTORE DEL CREDITO

L'esistenza di usi non è più stata rilevata.

CAPITOLO 2
USI DELLE ASSICURAZIONI

L'esistenza di usi non è più stata rilevata.

CAPITOLO 3
USI DELLE BORSE VALORI

L'esistenza di usi non è più stata rilevata.

CAPITOLO 4
CONTRATTI IN BORSA MERCI

I. USI RELATIVI AI CONTRATTI TIPO

1. Le contrattazioni relative alle seguenti merci di produzione nazionale: cereali (frumenti teneri, frumenti duri, granturco, segale, orzo, avena, sorgo, ecc.), leguminose da foraggio (fave, favette, favino, ecc.), semi oleosi (germe di frumento, germe di granturco, gemma di riso, ecc.), sfarinati di frumento tenero, sfarinati di frumento duro, legumi secchi (fagioli, ceci, lenticchie, ecc.), mangimi semplici per l'alimentazione zootecnica (prodotti e sottoprodotti di lavorazione industriale) che avvengono nella Borsa Merci di Bologna, salvo diversa volontà delle parti, si intendono riferite ai corrispondenti contratti tipo dell'Associazione Granaria Emiliana Romagnola (A.G.E.R.). Per le merci non regolamentate dai contratti tipo dell' A.G.E.R., si fa riferimento agli altri contratti tipo nazionali vigenti sul mercato italiano, elencati nella sezione II.

Uguualmente si intendono riferite ai sopraccitati contratti tipo quelle contrattazioni che avvengono al di fuori della Borsa Merci e nell'ambito della provincia allorché le parti facciano generico riferimento al "contratto tipo".

- 2.** Le contrattazioni relative alle merci di provenienza estera, salvo diversa volontà delle parti, si intendono riferite ai corrispondenti contratti tipo nazionali.

II. CONTRATTI-TIPO NAZIONALI DELLE BORSE MERCI

ultima edizione

N. 101	FRUMENTO TENERO NAZIONALE	1996
N. 102	FRUMENTO DURO NAZIONALE	1996
N. 103	GRANOTURCO NAZIONALE (secco)	2001
N. 104	ORZO – AVENA – SEGALA	1985
N. 105	SORGO NAZIONALE	1985
N. 106	MELASSI	2002
N. 107	POLPE DI BARBABIETOLE	2002
N. 108	LEGUMI SECCHI	2002
N. 109	RISONE	1994
N. 110	RISI E ROTTURE DI RISO	1994
N. 110 BIS	PARBOILED	1994
N. 111	CEREALI ESTERI	1988
N. 121	FARINE FRUMENTO TENERE	1984
N. 122	SFARINATI FRUMENTO DURO	1984
N. 125	SEMI OLEOSI ESTERI	1994
N. 129	ERBA MEDICA E SFARINATI	2002
N. 131	CRUSCAMI DI FRUMENTO	1989
N. 132	SEMI DI SOIA	1991
N. 133	GERME DI GRANOTURCO – VINACCIOLI E SEMI DI POMODORO	1998
N. 134	OLI GREGGI DA SEMI E FRUTTI OLEOSI	1998
N. 135	SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI	1991
N. 136	PANNELLI E FARINE SEMI OLEOSI DI ESTRAZIONE NAZIONALE	1983
N. 140	OLI DA SEMI	1984
N. 141	OLI DI OLIVA VERGINI LAMPANTI	1992
BO 100	FERTILIZZANTI MINERALI	2002

III. CONTRATTI-TIPO AGER

N. 5	LEGUMINOSE DA FORAGGIO	1965
N. 8	LEGUMI SECCHI	1962

N.B. Detti contratti sono sottoposti a periodiche variazioni di aggiornamento e chiunque può reperirli presso "AGER" (Associazione Granaria Emiliana Romagnola) di Bologna.

TITOLO VI

ALTRI USI

CAPITOLO 1

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

USI NEL SETTORE DELLE STIRERIE LAVANDERIE E TINTORIE

I. RAPPORTI FRA AZIENDE E PRIVATI

1. Il committente, all'atto della consegna dei capi, deve indicare il tipo di lavorazione richiesto.
L'esercizio rilascia un documento di lavorazione non fiscale la cui presentazione è indispensabile per il ritiro della merce, con l'indicazione dei capi ricevuti in consegna.
2. Le stirerie e le lavanderie devono eseguire le lavorazioni a regola d'arte come da etichettatura di manutenzione, avendo come riferimento l'etichetta di composizione. Entrambe le etichette dovrebbero essere parte integrante del capo. Le stirerie e le lavanderie non rispondono dell'esito della lavorazione o conservazione dei capi già deteriorati alla consegna. Ciò vale anche se detto deterioramento non è immediatamente visibile, ma può evidenziarsi, data la particolarità di alcune deteriorazioni, solo dopo il lavaggio (esempio acido sul tessuto, capo di camoscio lasciato al sole, etc.). La pulitintolavanderia, in base alla sua esperienza tecnica, può rifiutare la lavorazione richiesta quando ritenga che potrebbe non dare un buon esito.
3. Nelle commissioni di tintura secondo campione, se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiederne una seconda pagando la maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.
4. Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore delle stirerie e tintorie, per un termine pari al termine originariamente indicato.
5. I capi consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello previsto per la riconsegna. La data per la riconsegna va pattuita al momento della consegna del capo. Dopo tale scadenza le stirerie e le lavanderie hanno facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo convenuto per ogni mese trascorso dal termine suddetto. L'impresa è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per il periodo di sei mesi a far data dal termine massimo, 30 giorni, entro cui vanno riconsegnati rispetto la data pattuita.

6. Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna, come da documento di lavorazione di cui all'art. 1.
7. Per eventuali danni di cui le stirerie e lavanderie siano ritenute responsabili, prima di ricorrere in giudizio si usa ricercare un accordo tra le parti.
L'eventuale risarcimento è corrisposto in base al valore del capo al momento della consegna e comunque non oltre il 50% del valore del capo considerato nuovo. Il riferimento da cui calcolare il valore a nuovo del capo deve essere documentato.

II. LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE, STIRERIE, LAVANDERIE AD ACQUA E TINTORIE

8. **Rapporti tra lavanderie, stirerie e tintorie, lavanderie ad acqua ed altri esercenti.**

Nei rapporti tra pulitintolavanderie ed altre esercenti si applicano i principi di cui all'art. 1 e art. 2.

Per la riconsegna della merce, quando esigenze tecniche richiedano termini ampi per la lavorazione, possono intervenire tra le parti specifici accordi.

Per i reclami il termine è elevato a dieci giorni e se la merce consegnata per la lavorazione non è reperita alla scadenza del termine non si considera smarrita prima del ventesimo giorno della scadenza di tale termine.

CAPITOLO 2

USI MARITTIMI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 3

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

L'esistenza di usi non è più stata rilevata.

CAPITOLO 4

USI NEI TRASPORTI AEREI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 5

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 6

SCAMBIO DI MANO D'OPERA O DI SERVIZI TRA COLTIVATORI DIRETTI

È usuale per i coltivatori diretti e loro familiari coadiuvanti, che coltivano i fondi prevalentemente con lavoro proprio, lo scambio di mano d'opera o servizi per la coltivazione dei fondi rustici propri delle rispettive aziende, anche se non confinanti.

Le prestazioni oggetto di vicendevole scambio, ancorché prive di stretta relazione o proporzionalità, riguardano le attività colturali dei rispettivi fondi e possono essere rese reciprocamente in fasi lavorative diverse ed in tempi e periodi dell'annata agraria corrispondenti.

Le prestazioni oggetto di scambio di mano d'opera o servizi possono realizzarsi anche attraverso l'apporto di macchinari, attrezzi e trattori sempre limitatamente alle fasi colturali ed attività agricole oggetto dello scambio

RIASSUNTO DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

2% per parte. In caso di permuta la provvigione è calcolata sul prezzo del bene di maggior valore.

2% da parte del compratore e 3% da parte del venditore sulla parte di prezzo dell'immobile attribuita all'eventuale azienda compreso l'avviamento, fermo restando il 2% per parte sul prezzo dell'immobile vero e proprio.

COMPRAVENDITA DI AZIENDE

2% da parte del compratore e 3% da parte del venditore sul valore dell'azienda, compreso l'avviamento.

LOCAZIONE DI APPARTAMENTI, LOCALI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, NEGOZI, OIFICI, UFFICI ED ACCESSORI

Una mensilità del canone pattuito a carico di ciascuna parte.

LOCAZIONE DI CAMERE MOBILIATE

8% complessivamente sull'importo del canone del primo mese.

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

2% per parte sul valore del fondo. In caso di permuta la provvigione è calcolata sul bene avente prezzo reale maggiore.

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

4% complessivamente da computarsi sul canone d'affitto del primo anno.

BOVINI, EQUINI, SUINI, OVINI

La provvigione è dovuta all'intermediario tanto dal venditore quanto dal compratore, ma non solidalmente. Il compenso per la mediazione è corrisposto in misura fissa per capo in base alle tabelle concordate dalle rispettive categorie interessate.

FRUMENTO, GRANTURCO, RISONE, CEREALI MINORI, LEGUMINOSE

Il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui l'affare è concluso senza che il diritto stesso possa essere pregiudicato da successive possibili vicissitudini.

PATATE, ORTAGGI, FRUTTA FRESCA

1,50% per parte sul valore contrattato per tutte le frutta e tutti gli ortaggi.

ERBE, FORAGGI, STRAME

La mediazione è a carico dei contraenti in ugual misura. Il compenso va riferito alle tariffe riconosciute dalle categorie professionali interessate.

FORMAGGIO GRANA

La provvigione, che compete al mediatore, deve essere corrisposta all'atto del pagamento del prezzo e viene concordata di volta in volta.

LEGNA DA ARDERE

1% per parte sul valore contrattato.

MANGIMI AD USO ZOOTECNICO

Per l'acquisto e la vendita dei mangimi semplici, la provvigione viene corrisposta al mediatore da ambo le parti.

Per le compravendite dei mangimi prodotti dall'industria mangimistica, laddove le parti abbiano fatto ricorso all'ausilio del mediatore (anziché del rappresentante di commercio, come in genere si verifica in tali casi), la mediazione viene corrisposta soltanto dal venditore.

UVA

2% a carico del venditore e 0,50% a carico del compratore sul valore contrattato.

MOSTO

1,70% a carico del venditore e 0,80% a carico del compratore.

VINO

La provvigione viene concordata di volta in volta.